

## *Il reato di riciclaggio*

### *Struttura:*

- reato a consumazione istantanea;
- a forma libera;
- può essere 'eventualmente permanente' qualora il suo autore lo progetti e lo esegua con modalità frammentarie e progressive (Cass. n. 34511/2009)

### *E' un reato a consumazione anticipata e quindi incompatibile con la forma tentata?*

- I) **Cass. n. 17694/2010, Cass. n. 1960/2014** > È configurabile il tentativo di riciclaggio, in quanto, nella vigente formulazione della fattispecie, il delitto di riciclaggio non è costruito come delitto a consumazione anticipata.
- II) **Cass. n. 5505/2013** > Risponde del delitto consumato e non tentato di riciclaggio il soggetto sorpreso dalla polizia giudiziaria nell'atto di smontare un'autovettura rubata, in quanto l'art. 648 bis cod. pen. configura un'ipotesi di reato a consumazione anticipata.

*Ratio:* ostacolo per la ricerca della provenienza delittuosa (Cass. n. 9026/1997)

*Elemento materiale:* il delitto presupposto deve essere necessariamente DOLOSO, quindi no reati colposi e no contravvenzioni quali presupposto del delitto di riciclaggio

La giurisprudenza, poi, non richiede che:

- a) *si accerti giudizialmente il reato presupposto;*
- b) *si individuino i suoi autori;*
- c) **si individuino l'esatta tipologia di reato presupposto**[x] (y);

[x] CASS. n. 20188/2015: Charanek Issam e El Terras Omar propongono un unico ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Torino-Sezione del riesame, nn. 991/2014 e 992/2014 T.L.P., pronunciata il 17 luglio 2014 e depositata il giorno successivo.

Il provvedimento impugnato ha confermato l'applicazione, disposta, con ordinanza del 23 giugno 2014, dal G.i.p. presso il Tribunale di Verbania, della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti degli odierni ricorrenti, in quanto indagati per il riciclaggio di somme pari, rispettivamente, a Euro 97.930,00 ed Euro 390.450,00; somme rinvenute, in banconote di vario taglio, all'interno di trolley trasportati dai medesimi soggetti nel corso di un viaggio in treno verso la Svizzera.

2. Il ricorso si articola in due distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, si lamenta la mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, nonché la violazione dell'art. 273 c.p.p., in ordine all'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

Più precisamente, si argomenta che il giudice del riesame avrebbe mancato di individuare elementi di fatto concreti, tali da lasciar inferire la provenienza delittuosa delle somme di denaro oggetto del presunto reato di riciclaggio. Gli unici indizi menzionati dal provvedimento censurato, quali l'origine "oscura" del denaro contante trasportato dagli indagati, le modalità di trasporto dello stesso, i contatti tra le parti e gli accorgimenti adottati, sarebbero in realtà del tutto inidonei a fondare, sul piano logico, la conclusione prima accennata, al pari della doppia nazionalità dei soggetti in questione.

2.2. Con il secondo motivo, si deduce la mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, nonché la violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p., con riferimento alla sussistenza di esigenze

cautelari in grado di giustificare l'adozione della misura custodiale, a fronte della richiesta degli arresti domiciliari avanzata dalla difesa.

Nello specifico, viene rilevato che la presunta gravità dei fatti contestati, legata alla notevole entità delle somme rinvenute, non risulterebbe di per sé sufficiente a determinare l'applicazione della più afflittiva delle misure cautelari personali e che, quanto alla personalità degli 1. indagati, non sarebbe emerso alcun effettivo rischio di reiterazione della presunta condotta criminosa, stante anche la non ravvisabilità di precedenti carichi penali nel Paese di origine.

Si contesta infine il giudizio di inadeguatezza delle strutture alberghiere individuate dalla difesa, costituendo le stesse gli unici alloggi reperibili dagli indagati, all'interno del territorio nazionale.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

1.1. Riguardo al primo motivo, va subito osservato che, per quanto concerne la consistenza degli elementi indiziari posti alla base dell'applicazione di una misura cautelare, questa Suprema Corte deve limitarsi a verificare che i giudici di merito abbiano dato adeguatamente conto delle ragioni che li abbiano indotti ad affermare la gravità del quadro indiziario acquisito al procedimento cautelare e che la motivazione così fornita risulti congrua, alla stregua dei canoni della logica e dei principi di diritto che regolano la valutazione del materiale probatorio in atti (si veda, ex plurimis, Cass. pen., Sez. 4<sup>^</sup>, 29 maggio 2013, dep. 20 giugno 2013, Tiana, n. 26992, rv. 255460; in senso analogo si sono espresse altresì Cass. pen., Sez. 6<sup>^</sup>, 4 aprile 2012, dep. 14 maggio 2012, Marino, n. 18190, rv. 253006 e Cass. pen., Sez. 4<sup>^</sup>, 3 maggio 2007, dep. 8 giugno 2007, Terranova, n. 22500, rv. 237012).

Venendo dunque al caso specifico sottoposto all'esame del Collegio, deve ritenersi la presenza di ambedue i requisiti richiesti. L'ordinanza impugnata passa in rassegna una serie di elementi indiziari, ritenuti, nel loro complesso, idonei a far inferire la provenienza illecita del denaro trasportato dagli indagati, con un percorso logico-argomentativo che appare scevro da vizi logici e giuridici.

Difatti, corrisponde a ragione l'aver ritenuto che le cautele messe in atto nel corso del viaggio, le particolari modalità di trasporto del denaro, nascosto all'interno dei trolley degli indagati, l'ingente entità delle somme rinvenute e i contatti tra il Charanek ed il Matar, a sua volta trovato in possesso di Euro 500.000,00, nel corso di controlli svolti presso l'aeroporto di Capodichino, Napoli, e sospettato di far parte del gruppo terroristico degli Hezbollah, consentissero di qualificare le somme trasportate come provento di attività delittuose. A ciò deve aggiungersi che il Tribunale del riesame ha sottoposto al proprio attento vaglio critico gli elementi, prodotti dalla difesa, tesi ad evidenziare che le somme in discorso erano lecitamente detenute dagli odierni ricorrenti; in particolare, è stata evidenziata la non pertinenza degli elementi stessi, non essendo stata dimostrata la correlazione tra le fonti di reddito ed i conti correnti indicati e la detenzione delle somme anzidette, nella valuta nazionale ed in contanti.

D'altronde, questa Sezione ha già avuto modo di precisare che l'accertamento del reato di riciclaggio non richiede l'individuazione dell'esatta tipologia del delitto presupposto ne' la precisa indicazione della persona o delle persone offese, essendo sufficiente la prova logica della provenienza delittuosa delle utilità (si veda soprattutto Cass. pen., Sez. 2<sup>^</sup>, 7 gennaio 2011, dep. 11 gennaio 2011, Berruti, n. 546, rv. 249444); siffatto principio di diritto vale, a fortiori, in materia cautelare (cfr. Cass. pen., Sez. 5<sup>^</sup>, 21 maggio 2008, dep. 26 settembre 2008, Magnerà, n. 36940, rv. 241581). A fronte del quadro così rappresentato, le doglianze formulate dai ricorrenti si traducono in una domanda di rivalutazione delle risultanze probatorie considerate dal Tribunale del riesame, come tale preclusa al sindacato di questa Suprema Corte vista l'assenza di profili di illogicità o di abnormità.

(y) CASS. n. 28715/2013 Per quanto riguarda il delitto di riciclaggio di valuta straniera, e' opportuno cominciare l'esame dal motivo comune a più ricorrenti, concernente la lamentata mancanza di accertamenti sulla provenienza della valuta oggetto di negoziazione e di conversione a delitto non colposo.

In proposito, questa Corte ha più volte affermato, con giurisprudenza dal Collegio condivisa, che ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio *non si richiede l'esatta individuazione e l'accertamento giudiziale del delitto presupposto, essendo sufficiente che lo stesso risulti, alla stregua degli elementi di fatto acquisiti ed interpretati secondo logica, almeno astrattamente configurabile* (Sez. 6, n. 495 del 15/10/2008, dep 2009, Arghi Carrubba, Rv. 242374; Sez. 5, n. 36940 del 21/05/2008, Rv. 241581, Magnerà; Sez. 2, n. 546 del 07/01/2011, Berruti, rv. 249444).

In proposito, dalla sentenza impugnata emerge che i milioni di dinari da riciclare non provenivano affatto dal lascito testamentario di Enrico Pippione in favore di Giovanni Bosio (come inizialmente si è tentato di far credere, con la falsificazione del testamento del Pippione) ne' da altra fonte lecita.

Motivatamente nella sentenza in esame si afferma che "la provenienza illecita del denaro e la piena consapevolezza che di tale illiceità avevano gli indagati, risultava inequivoca dalle conversazioni intercettate".

Su tale accertamento, come su tutte le valutazioni di fatto, nessun sindacato di legittimità è ammissibile fuori dal controllo di motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e. I giudici d'appello, anche sulla base del contenuto delle conversazioni intercettate, con ragionamento di piena plausibilità logica, evidenziano fondatamente che nessuna persona sensata si sarebbe tanto prodigata nel coinvolgere faccendieri, pregiudicati, ambigui professionisti, esponenti e dirigenti del sistema bancario protesi a incrementare con ogni mezzo la quantità di denaro in favore della banca (sino al 72% della valuta negoziata), se quell'imponente massa di danaro non fosse stata di provenienza illecita e dolosa; tanto meno avrebbe perso tempo, sopportando costi, con funzionari infedeli dell'istituto centrale ungherese che pretendevano "mazzette" per le illecite operazioni di cambio di valuta fuori corso da anni, ovvero si sarebbe preoccupata di procurarsi documenti giustificativi "taroccati" ed avrebbe consapevolmente corso tanti rilevanti rischi (come è testimoniato dalle conversazioni intercettate, particolarmente quelle di Romeo e Grillone).

È stato accertato che "in luogo di rivolgersi alle autorità monetarie nazionali o a un istituto bancario in via ufficiale", tutti coloro che si erano coinvolti nel lucroso affare dei dinari fuori corso "si erano affannati, seguendo tortuose piste, via via prescelte, per tentare il cambio della valuta senza seguire la strada più ovvia e sicura, cioè quella istituzionale, non mancando di manifestare timori per eventuali denunce all'autorità giudiziarie, per il rischio di essere arrestati, puntualmente delusi dal fallimento di ogni singolo tentativo di concludere fruttuosamente l'operazione di cambio dei dinari".

Ciò rende manifestamente infondata anche la specifica censura del ricorrente Romeo, secondo cui l'attivazione di canali ufficiali rende di per sé non configurabile il delitto previsto dall'art. 648-bis cod. pen.: "l'ufficialità dei canali" è, infatti, una mera facciata quando si viola la correttezza di attivazione istituzionale, che ovviamente è del tutto compromessa quando si ricorre - come risulta espressamente dalle conversazioni intercettate - a elargizioni di "mazzette" ai funzionari per definire procedure di cambio di valuta.

3.1. Manifestamente infondata è il motivo sulla qualificazione giuridica dei fatti sintetizzati nel capo 4 della rubrica, volto a sostenere la sussistenza del delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.), anziché quello di riciclaggio (art. 648 bis cod. pen.), sul presupposto che gli imputati avessero il dolo specifico dello scopo di lucro.

Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, *integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi deposita in banca danaro di provenienza illecita, atteso che, stante la natura fungibile del bene, in tal modo lo stesso viene automaticamente sostituito con danaro "pulito"* (Cass. Sez. 6, n. 43534 del 24/04/2012, Nubiana, Rv. 253795), senza necessità che le operazioni compiute siano volte ad impedire in modo definitivo l'accertamento della provenienza del denaro, essendo sufficiente a integrare il reato anche operazioni volte a rendere difficile tale accertamento (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1422 del 14/12/2012, dep. 2013, Atzori, rv. 254050; Sez. 2, n. 3397 del 16/11/2012, dep. 2013, Anemome, rv. 254314). *È stato reiteratamente precisato che il delitto di riciclaggio si distingue da quello di ricettazione innanzitutto per quanto concerne*

***L'elemento materiale, che si caratterizza nel riciclaggio per l'idoneità detta condotta ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene, e poi per l'elemento soggettivo, che consiste nel primo nel dolo generico, mentre nella ricettazione fa riferimento al dolo specifico dello scopo di lucro*** (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 35828 del 09/05/2012, Acciaio, Rv. 253890). Prima ancor di analizzare l'elemento soggettivo, correttamente i giudici del merito hanno proceduto all'inquadramento delle condotte degli imputati nella fattispecie di cui all'art. 648-bis cod. pen., volte come erano a convertire dinari croati fuori corso in Euro, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Il problema dell'elemento soggettivo non può che porsi dopo la individuazione della condotta, correttamente ritenuta idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza del denaro. Senza dire che nelle condotte complessivamente ricostruite dai giudici del merito, emergono sia la generica finalità di profitto (che non manca in alcuno dei delitti contro il patrimonio mediante frode) sia lo scopo ulteriore di far perdere le tracce dell'origine illecita del denaro (Cass. Sez. 2, n. 37718 del 12/07/2012, dep. 2012, Castaldo, rv. 253448).

Nel riciclaggio si è detto che reato presupposto può essere anche un reato tributario in quanto anche il risparmio di spesa che l'agente ottiene evitando di pagare le imposte dovute è ricompreso nel concetto di 'altre utilità' di cui all'art. 648 bis c.p.

### ***Reato presupposto può essere il reato associativo?***

**ORIENTAMENTO I)** (CASS. n. 40354/2011)(Cass. n. 1439/2009; Cass. n. 1024/2009)

Il concorrente nel delitto associativo mafioso può essere chiamato a rispondere del delitto di riciclaggio dei beni provenienti dall'attività associativa, sia quando il delitto presupposto sia da individuarsi nei delitti fine, attuati in esecuzione del programma criminoso, sia quando esso sia costituito dallo stesso reato associativo, di per sé idoneo a produrre proventi illeciti'

**ORIENTAMENTO II)** Cass. n. 44138/2007) Il concorrente nel delitto associativo di tipo mafioso può essere chiamato a rispondere del delitto di riciclaggio dei beni provenienti dall'attività associativa quando i delitti presupposto del riciclaggio siano da individuarsi nei delitti fine dell'associazione, perché rispetto ad essi non opera la clausola di riserva -"fuori dei casi di concorso nel reato"- che qualifica la disposizione incriminatrice del delitto di riciclaggio.

Intervengono a dirimere il contrasto le SEZIONI UNITE con n. 25191/2014 così massimata Non è configurabile il concorso fra i delitti di cui agli artt. 648-bis o 648-ter cod. pen. e quello di associazione mafiosa, quando la contestazione di riciclaggio o reimpiego nei confronti dell'associato abbia ad oggetto denaro, beni o utilità provenienti proprio dal delitto di associazione mafiosa, operando in tal caso la clausola di riserva contenuta nelle predette disposizioni. (In motivazione la Corte ha precisato che può configurarsi il concorso tra i reati sopra menzionati nel caso dell'associato che ricicli o reimpieghi proventi dei soli delitti-scopo alla cui realizzazione egli non abbia fornito alcun contributo causale).

Si riporta il testo della sentenza delle Sezioni Unite

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONI UNITE PENALI

sul ricorso proposto da

Iavarazzo Mario, nato a Napoli il 23/01/1975  
avverso la ordinanza del 30/04/2013 del Tribunale di Napoli

### SENTENZA

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;  
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita Cassano;  
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Carlo Destro, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata con riferimento ad entrambi i capi di incolpazione;  
udito l'avv. Claudio Sgambato, in sostituzione dell'avv. Giuseppe Stellato, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

#### RITENUTO IN FATTO

**1.** L'11 marzo 2013 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli emetteva nei confronti di Mario Iavarazzo ordinanza di custodia cautelare in carcere in ordine ai seguenti reati:

- reimpiego, in concorso con altre persone (artt. 81 cpv., 110, 648 ter cod. pen.), di ingenti capitali riconducibili all'attività delle associazioni di stampo camorristico denominate "clan dei casalesi" e "clan degli acerrani", aggravato ai sensi dell'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, conv. dalla legge n. 203 del 1991, per avere commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio camorristico denominato "clan dei casalesi"; in relazione a tale condotta, il ricorrente veniva indicato, insieme con Mirko Ponticelli e Antonio Barbato, quale soggetto referente diretto del "clan dei casalesi" e, in particolare, di Carmine Schiavone e Nicola Schiavone, capi e reggenti dell'omonima famiglia, al vertice del sodalizio (capo 1);

- concorso nell'intestazione fittizia di società (artt.110, 81 cpv. cod. pen., 12-quinquies d.l. n. 306 del 1992, conv. dalla legge n. 356 del 1992) al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale, di sequestro preventivo e confisca dei beni frutto di reimpiego di capitali illeciti, aggravato ai sensi dell'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, per avere commesso il fatto con le modalità previste dall'art. 416-bis cod. pen e al fine di agevolare il sodalizio camorristico denominato "clan dei casalesi" (capo 5);

- partecipazione, con ruolo di promotore ed organizzatore, ad un'associazione per delinquere finalizzata alla cessione di sostanze stupefacenti del tipo eroina e cocaina (artt. 74, commi 1, 2, 3, 4, d.P.R. n. 309 del 1990); con l'ulteriore aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, per avere commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio camorristico denominato "clan dei casalesi" (capo 6);

- acquisto, detenzione e cessione, in concorso con altri, di cinque chili di sostanza stupefacente di qualità non precisata (art. 110 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309 del 1990); con l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, per avere commesso il fatto al fine di agevolare il sodalizio camorristico denominato "clan dei casalesi" (capo 10).

**2.** Il 30 aprile 2013 il Tribunale di Napoli, costituito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., rigettava, limitatamente ai capi 1 e 5 dell'imputazione provvisoria, la richiesta di riesame proposta da Mario Iavarazzo tramite il difensore di fiducia. Dichiarava, con riguardo ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capi 6 e 10), l'incompetenza territoriale del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli e disponeva la trasmissione degli atti alla Direzione Distrettuale antimafia presso il Tribunale di Bologna, ravvisando la competenza dell'autorità giudiziaria di Rimini.

**3.** Il Tribunale, dopo avere ricostruito la genesi della vicenda processuale - riconducibile alle indagini finalizzate alla cattura del latitante Sigismondo Di Puerto, imputato dei delitti di associazione di stampo camorristico ed estorsione - illustrava gli elementi d'indagine (contenuto delle intercettazioni telefoniche e ambientali; dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Salvatore Laiso, Giuseppe Pagano, Giampiero Siciliano, Enrico Chierchiello, Raffaele Piccolo, Roberto Vargas, Massimo Venosa; dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti e dalle parti offese del

delitto di cui all'art. 629 cod. pen. Michel Burgagni, Elena Shchegoleva; acquisizioni documentali) che integravano il quadro di gravità indiziaria nei confronti di Iavarazzo.

Ad avviso dei giudici del riesame, le risultanze investigative delineavano l'operatività del "clan dei casalesi", la relativa struttura associativa e organizzativa, i settori di attività controllati, i rilevanti profitti acquisiti mediante la gestione dei videopoker, alla vendita sul mercato estero di autovetture di grossa cilindrata acquistate in leasing e non pagate, alle estorsioni soprattutto in danno dei cantieri, cui veniva imposto l'acquisto di prodotti trattati dall'organizzazione in regime di monopolio.

Le ingenti somme di denaro ricavate grazie alle suddette attività illecite, poste in essere in un ambito territoriale compreso tra le Marche, l'Emilia Romagna, la Repubblica di San Marino, venivano poi reimpiegate tramite una società (Fincapital s.p.a.), avente ad oggetto l'erogazione di credito al consumo.

Alla stregua della contestazione contenuta nel capo 1, Mario Iavarazzo e gli altri correi, «non avendo concorso nel delitto presupposto di cui all'art. 416-bis cod. pen.», si occupavano di reimpiegare ingenti capitali (pari ad almeno cinque milioni di euro, provento del delitto di associazione per delinquere di stampo camorristico) in quote della Fincapital s.p.a. nella loro qualità di «soggetti referenti diretti di Schiavone Carmine e Nicola, capi e reggenti della famiglia Schiavone al vertice del "clan dei casalesi" e delegati a sovrintendere e dirigere l'attività di reimpiego e riciclaggio di patrimoni illeciti del predetto clan» (testualmente in tal senso il capo 1 dell'incollazione provvisoria). I capitali venivano restituiti solo in parte al clan dagli amministratori della Fincapital s.p.a., mediante la cessione di un *aliud pro alio* e, in particolare, di un'autovettura Ferrari modello Scaglietti (di valore stimato non inferiore a trecentomila euro), e di cinque unità abitative situate nel comune di Montegrimano Terme, di proprietà della Imcapital s.r.l. (società immobiliare partecipata dalla Fincapital s.p.a.), anch'essa intestata a persone riconducibili al gruppo camorristico dei "casalesi".

L'ulteriore descrizione della condotta di reimpiego di capitali illeciti ascritta a Mario Iavarazzo (capo 1) conteneva il riferimento al suo ruolo di «esponente del clan dei casalesi» che si occupava, tra l'altro, dell'amministrazione della Publione s.a.s, destinataria di molteplici pagamenti, erogati a titolo di restituzione del capitale illecito investito in Fincapital s.p.a. dal suddetto sodalizio di stampo camorristico.

L'ordinanza del Tribunale di Napoli individuava proprio nel ricorrente Iavarazzo (oltre che negli altri due indagati Ponticelli e Barbato), l'esponente dell'organizzazione camorristica preposto alla direzione dell'attività di reimpiego e di riciclaggio del patrimonio illecito (f. 23 dell'ordinanza impugnata). In un altro passaggio motivazionale si osservava testualmente: «Iavarazzo Mario è [...] l'esponente dei casalesi, fazione Schiavone, preposto al controllo degli investimenti dei capitali provenienti dalla cassa del sodalizio» (f. 50). «Egli è inserito stabilmente e organicamente nella struttura organizzativa dell'associazione camorristica denominata "clan dei casalesi" e [...] prende parte alla stessa, ponendo in essere le condotte dinamiche e funzionalistiche contestategli, allineate all'effettivo ruolo e ai compiti affidatigli, per consentire al sodalizio il perseguimento dei suoi scopi» (f. 52).

Secondo l'impostazione accusatoria, le attività di reimpiego dei capitali illeciti venivano svolte, oltre che da Iavarazzo, da numerose altre persone, tra cui Francesco Vallefuoco, incaricato di fungere da referente del clan camorristico "degli acerrani", federato con quello dei "casalesi", e da «emissario e fautore delle alleanze con quest'ultimo clan per l'attività di reimpiego dei capitali illeciti presso operatori finanziari operanti nella Repubblica di San Marino e nelle Marche e incaricato di verificare la redditività degli investimenti provento della illecita attività di svolgimento dell'associazione camorristica sia per conto del "clan dei casalesi" che per conto del gruppo degli "acerrani"» (cfr. capo 1). Nelle attività illecite di reimpiego erano coinvolti anche altri prestanome di società riferibili interamente al gruppo camorristico dei "casalesi" o della Fincapital

s.p.a., funzionali alle diverse condotte di reimpiego con corresponsione di utili ai gruppi criminali, nonché liberi professionisti (un avvocato e un notaio, alcuni assicuratori) che avevano il compito di porre in essere le operazioni legali idonee a realizzare gli scopi illeciti di reimpiego e di fornire, in generale, ausilio legale alle parti per consentire l'occultamento delle partecipazioni camorristiche nelle società e procurare il passaggio ai clan dei beni frutto del reimpiego dei capitali illeciti.

4. Il problema della configurabilità del concorso fra i delitti di cui all'art. 648-ter cod. pen. e quello di cui all'art. 416-bis cod. pen., nei casi in cui il reimpiego riguardi beni o utilità provenienti proprio dal delitto di associazione mafiosa, non veniva espressamente affrontato dal Tribunale, che, sul punto, operava un rinvio alle argomentazioni contenute nel provvedimento applicativo della misura cautelare personale, ritenute condivisibili. Secondo l'ordinanza applicativa della misura, il reato previsto dall'art. 648-ter cod. pen. non è configurabile quando la condotta di reimpiego riguardi denaro, beni o altra utilità, la cui provenienza illecita trova fonte nell'attività costitutiva dell'associazione mafiosa ed è rivolta ad associato cui quell'attività sia concretamente attribuibile (Sez. 6, n.25633 del 24/5/2012, Schiavone, Rv. 253010).

Il 28 novembre 2011 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli emetteva nei confronti di Iavarazzo ed altri coindagati, nell'ambito di un diverso procedimento penale (denominato "il principe"), ordinanza di custodia cautelare in carcere in ordine al delitto di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo camorristico-reato presupposto, fonte dei proventi illeciti - così formulato:

«a) [...] 110, 416-bis, I, II, III, IV, V, VI e VIII comma, cod. pen., perché, nella consapevolezza della rilevanza causale del proprio apporto, partecipavano - ovvero fornivano da concorrenti esterni al sodalizio, uno stabile e rilevante contributo - ad una associazione di tipo mafioso denominata "clan dei Casalesi", promossa, diretta ed organizzata, prima, da Bardellino Antonio (anni 1981- 1988), poi, da Francesco Schiavone di Nicola, da Francesco Bidognetti, da Iovine Mario e da De Falco Vincenzo (1988-1991), poi dai soli Francesco Schiavone di Nicola e da Francesco Bidognetti, infine da Guida Luigi, Setola Giuseppe, Schiavone Francesco di Luigi, Schiavone Nicola di Francesco e Zagaria Michele, anche in accordo con Bidognetti Francesco e Schiavone Sandokan (detenuti rispettivamente dalla fine del 1993 e dall'estate del 1998) che, operando sull'intera area della provincia di Caserta ed altrove, si avvale della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva, per la realizzazione dei seguenti scopi: il controllo delle attività economiche, anche attraverso la gestione monopolistica di interi settori imprenditoriali e commerciali; il rilascio di concessioni e di autorizzazioni amministrative; l'acquisizione di appalti e servizi pubblici; l'illecito condizionamento dei diritti politici dei cittadini (ostacolando il libero esercizio del voto, procurando voti a candidati indicati dall'organizzazione in occasione di consultazioni elettorali) e, per tale tramite, il condizionamento della composizione e delle attività degli organismi politici rappresentativi locali; il condizionamento delle attività delle amministrazioni pubbliche, locali e centrali; il reinvestimento speculativo in attività imprenditoriali, immobiliari, finanziarie e commerciali degli ingenti capitali derivanti dalle attività delittuose, sistematicamente esercitate (estorsioni in danno di imprese affidatarie di pubblici e privati appalti e di esercenti attività commerciali, traffico di sostanze stupefacenti, truffe in danno della C.E.E., usura ed altro); assicurare impunità agli affiliati attraverso il controllo, realizzato anche con la corruzione, di organismi istituzionali; l'affermazione del controllo egemonico sul territorio realizzata anche attraverso la contrapposizione armata con organizzazioni criminose rivali [...]; il conseguimento, infine, per sé e per gli altri affiliati di profitti e vantaggi ingiusti [...]. In particolare, Russo Massimo, latitante, Russo Antonio, Capasso Maurizio, Iavarazzo Mario, Martino Giuliano e Capasso Salvatore partecipavano al gruppo camorrista con compiti operativi nel settore delle estorsioni, del reinvestimento dei proventi illeciti, dei rapporti con il mondo politico, veicolando sul territorio ed eseguendo gli

ordini provenienti dai congiunti detenuti [...]. In provincia di Caserta, a partire dall'anno 2000 (per il solo Russo dal 2005) con condotta perdurante».

Il Tribunale del riesame, nel menzionare questo secondo provvedimento limitativo della libertà personale emesso nei confronti di Iavarazzo, argomentava che la contestazione del reato di associazione di stampo camorristico, formulata nell'ambito del separato procedimento penale, non era ostativa alla configurabilità del delitto di reimpiego di capitali illeciti, oggetto della presente procedura, avuto riguardo al peculiare ruolo attribuito a Iavarazzo e agli altri correi, indicati non quali capi, promotori, reggenti del "clan dei casalesi" e di quello alleato dei Mariniello, bensì quali meri esecutori di direttive altrui.

**5.** Con riferimento ai rapporti tra i delitti di ricettazione (art. 648 cod. pen.), riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.), reimpiego (art. 648-ter cod. pen.), il Tribunale osservava che le tre fattispecie sono accomunate dalla provenienza dei beni da delitto e si distinguono sotto il profilo soggettivo: la ricettazione richiede solo il dolo di profitto, mentre i reati previsti dagli artt. 648-bis e 648-ter cod. pen. richiedono la specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita; il delitto di cui all'art. 648-ter cod. pen. richiede, inoltre, che l'attività di reimpiego avvenga mediante l'impiego delle risorse di origine illecita in attività economiche o finanziarie. Pertanto il delitto di reimpiego è in rapporto di specialità con il delitto di riciclaggio e questo, a sua volta, con il reato di ricettazione (Sez. 2, n. 18103 del 10/01/2003, Sirani, Rv. 224394; Sez. 4, n. 6534 del 23/03/2000, Ascieri, Rv. 216733). La clausola di riserva contenuta nell'art. 648-ter cod. pen. comporta che tale disposizione non trovi applicazione nei casi di concorso nel reato presupposto e nelle ipotesi in cui risultino realizzate fattispecie di ricettazione e riciclaggio. Il criterio d'interpretazione letterale dell'art. 648-ter cod. pen. deve essere integrato mediante canoni ermeneutici di tipo logico-sistematico alla cui stregua è possibile affermare che rientrano nell'ambito dell'art. 648-ter cod. pen. le condotte «poste in essere, con unità di determinazione finalistica originaria, dai soggetti che hanno sostituito o ricevuto denaro allo scopo di impiegarlo in attività economiche o finanziarie» (f. 51 ordinanza impugnata). Il criterio discretivo tra riciclaggio e reimpiego di capitali è, quindi, costituito dalla molteplicità ovvero dalla unicità di condotte e dalle sottese determinazioni volitive. Pertanto, se un soggetto sostituisce denaro di provenienza delittuosa con altro denaro ovvero altre utilità e poi impiega i proventi derivanti da tale operazione in attività economiche o finanziarie, la condotta così realizzata integra il delitto di riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.), attesa la clausola di sussidiarietà contenuta nell'art. 648-ter. Per converso, qualora il denaro di provenienza illecita sia direttamente impiegato in attività economiche o finanziarie, tale condotta integra il reato previsto dall'art. 648-ter cod. pen. Alla stregua di questa impostazione esegetica, le condotte contestate a Iavarazzo integrano, ad avviso del Tribunale, gli elementi costitutivi del delitto di reimpiego di capitali illeciti (art. 648-ter cod. pen.).

**6.** Avverso la suddetta ordinanza ricorre l'avv. Giuseppe Stellato, difensore di fiducia di Iavarazzo, che formula le seguenti censure.

Deduce violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento al mancato accoglimento dell'eccezione preliminare di improcedibilità in relazione al reato di reimpiego di capitali illeciti (art. 648-ter cod. pen.). Evidenzia, in proposito, la sostanziale identità dei fatti contestati a Iavarazzo nei due distinti procedimenti penali. Il ricorrente risulta, infatti, contemporaneamente indagato per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. (con l'aggravante prevista dal sesto comma di tale disposizione) in un procedimento (denominato "il principe") non ancora definito, con l'accusa di avere partecipato ad un'associazione di stampo camorristico i cui proventi illeciti sono oggetto della contestazione di reimpiego ex art. 648-ter cod. pen., formulata nell'ambito della presente procedura. Quanto al rilievo in base al quale il Tribunale del riesame aveva ritenuto compatibili le due contestazioni, la difesa rileva che dall'ordinanza applicativa della misura cautelare personale in ordine al delitto previsto dall'art. 416-bis cod. pen. (per il quale è in corso il



giudizio abbreviato) si evince che Iavarazzo era un soggetto associato con compiti anche nel settore del reinvestimento dei capitali illeciti, stante il tenore del riferimento specifico contenuto nel capo d'imputazione relativo al capo sub a); «[...] Russo Massimo, latitante, Russo Antonio, Capasso Maurizio, Iavarazzo Mario, Martino Giuliano e Capasso Salvatore partecipavano al gruppo camorrista con compiti operativi nel settore delle estorsioni, del reinvestimento dei proventi illeciti, dei rapporti con il mondo politico, veicolando sul territorio ed eseguendo gli ordini provenienti dai congiunti detenuti».

Atteso che dalla lettera dell'art. 648-ter cod. pen. e, in particolare, dalla clausola di riserva in essa contenuta si evince che l'ordinamento esclude la sussistenza di ipotesi di autoriciclaggio, il reato in esame non è configurabile, quando la contestazione del reimpiego abbia ad oggetto denaro, beni o utilità provento del delitto di associazione di stampo camorristico ed essa sia riferita ad un soggetto che sia associato al medesimo gruppo sodalizio, specificamente dedito a tali attività di reinvestimento dei proventi delittuosi. Non è, quindi, ravvisabile un concorso tra il delitto presupposto ed il successivo reimpiego del provento dello stesso.

Il ricorrente, nel denunciare l'assenza di motivazione specifica sulla questione da parte del Tribunale del riesame, osserva che le argomentazioni sviluppate dal Giudice per le indagini preliminari (richiamate dal Tribunale) si fondano su un'interpretazione *contra legem* nella parte in cui si osserva che la clausola di sussidiarietà contenuta nell'art. 648-ter cod. pen. non si applica a coloro che, come Iavarazzo, hanno una posizione non apicale all'interno dell'organizzazione ex art. 416-bis cod. pen.

Il ricorrente lamenta, inoltre, violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento ai canoni di valutazione della prova in ordine ai delitti di reimpiego (art. 648-ter cod. pen.) e di trasferimento fraudolento di valori (art. 12- quinquies d.l. n. 306 del 1992), entrambi aggravati ai sensi dell'art. 7 d.l. n. 152 del 1991. Osserva, in proposito, che non sono stati acquisiti elementi dimostrativi della sussistenza degli elementi costitutivi dei reati contestati e di un qualsiasi coinvolgimento specifico dell'indagato nelle condotte delittuose. Il provvedimento impugnato non specifica in alcun modo le condotte asseritamente poste in essere da Iavarazzo, le operazioni di reimpiego a lui riconducibili, il ruolo effettivamente avuto nella consumazione degli illeciti.

Denuncia, inoltre, difetto di motivazione in relazione alla contestata aggravante dell'art. 7 del d.l. n.152 del 1991.

Da ultimo lamenta violazione di legge e difetto di motivazione con riguardo alle esigenze cautelari, che non sono state oggetto di compiuta illustrazione nel provvedimento impugnato, oltre che nell'ordinanza genetica.

7.La Prima Sezione penale, cui il ricorso era stato assegnato *ratione materiae*, registrata l'esistenza di un contrasto di giurisprudenza sul tema centrale che ha formato oggetto del ricorso, con ordinanza del 10 ottobre 2013 (depositata il successivo 28 novembre), ha rimesso il ricorso medesimo alle Sezioni Unite, a norma dell'art. 618 cod. proc. pen.

7.1.L'ordinanza di remissione osserva che, nella giurisprudenza della Suprema Corte, esistono due orientamenti interpretativi.

Il primo indirizzo (**I**), parte dalla considerazione che tra il delitto di riciclaggio e quello di associazione per delinquere non esiste alcun rapporto di "presupposizione" e non opera la clausola di riserva ("fuori dei casi di concorso nel reato") che qualifica la disposizione incriminatrice del delitto di riciclaggio dei beni provenienti dall'attività associativa. Pertanto, il concorrente nel reato associativo può essere chiamato a rispondere del delitto di riciclaggio dei beni provenienti dall'attività associativa sia quando il delitto presupposto sia da individuare nei delitti-fine attuati in esecuzione del programma criminoso dell'associazione (Sez. 2, n. 44138 del 08/11/2007, Rappa, Rv. 238311; Sez. 2, n. 40793 del 23/09/2005, Cardati, Rv. 232524; Sez. 2, n. 10582 del 14/02/2003, Bertolotti, Rv. 223689) sia quando il delitto presupposto sia costituito dallo stesso reato associativo di per sé idoneo a produrre proventi illeciti, rientrando tra gli scopi dell'associazione anche quello di trarre vantaggi o profitti da attività economiche lecite per mezzo del

metodo mafioso (Sez. 1, n. 1439 del 27/11/2008, Benedetti, Rv. 242665). Sulla stessa linea, Sez. 1, n. 40354 del 27/05/2011, Calabrese, Rv. 251166; Sez. 2, n. 27292 del 04/06/2013, Aquila, Rv. 255712.

Tali principi opererebbero anche con riguardo al delitto previsto dall'art. 648-ter cod. pen.

In base al secondo indirizzo **(II)**, una volta che il delitto associativo di tipo mafioso sia ritenuto potenzialmente idoneo a costituire il reato presupposto dei delitti di riciclaggio e di illecito reimpiego, non sono ravvisabili ragioni ermeneutiche per escludere anche per esso l'operatività della cosiddetta clausola di riserva "fuori dei casi di concorso nel reato", contenuta negli artt. 648-bis e 648-ter cod. pen. (Sez. 6, n. 25633 del 24/05/2012, Schiavone, Rv. 253010).

**7.2.** Alla luce del rilevato contrasto, la Prima Sezione penale, nel rimettere il ricorso alle Sezioni Unite, ha così formulato la questione di diritto: "Se sia configurabile il delitto di 'riciclaggio' previsto dall'art. 648-ter cod. pen. nei confronti di un imputato al quale sia stato contestato anche il delitto previsto dall'art. 416-bis, sesto comma, cod. pen., nel caso in cui il reimpiego riguardi capitali provenienti dalla attività illecita svolta dalla stessa associazione mafiosa di appartenenza".

**8.** Con decreto del 14 dicembre 2013, il Primo Presidente ha disposto l'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, così riformulando il quesito di diritto: "Se sia configurabile il concorso tra i delitti di cui agli artt. 648-bis o 648-ter cod. pen. e quello di cui all'art. 416-bis cod. pen., quando la contestazione di riciclaggio o reimpiego riguardi beni o utilità provenienti proprio dal delitto di associazione mafiosa".

Per la trattazione del ricorso è stata fissata l'odierna udienza in camera di consiglio.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

**1.** Il quesito sul quale le Sezioni Unite sono chiamate a pronunciarsi è dunque il seguente: "Se sia configurabile il concorso tra i delitti di cui agli artt. 648-bis o 648-ter cod. pen. e quello di cui all'art. 416-bis cod. pen., quando la contestazione di riciclaggio o reimpiego riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti proprio dal delitto di associazione mafiosa".

**2.** Ai fini del corretto inquadramento delle problematiche sottoposte all'esame del Collegio occorre prendere le mosse dagli interventi legislativi che hanno introdotto nell'ordinamento penale i delitti previsti dagli artt. 648-bis e 648-ter cod. pen.

**2.1.** Il d.l. 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, inseriva il nuovo art. 648-bis cod. pen. sotto la significativa rubrica «Sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di estorsione».

Veniva in tal modo per la prima volta disciplinata un'autonoma fattispecie incriminatrice volta a perseguire le condotte di "trasformazione" dei beni provenienti da un numero chiuso di delitti, condotte che, in precedenza, ricadevano nelle previsioni della ricettazione, del favoreggiamento personale o di quello reale, a seconda dei relativi dati tipizzanti e dell'elemento soggettivo. In questa prima fase, l'attenzione del legislatore era prevalentemente rivolta ad ostacolare e a reprimere i reati-presupposto, come desumibile dalla struttura del delitto quale reato a consumazione anticipata, per la configurabilità del quale erano sufficienti "fatti" o "atti" diretti alla sostituzione del denaro o dei valori, posti in essere al fine di procurare a sé o ad altri un profitto. La nuova figura criminosa si caratterizzava, quindi, per la sua peculiare e ambivalente fisionomia: esso, infatti, non si connotava per una sua spiccata autonomia né era rivolto al contrasto del "riciclaggio" in quanto tale, ma svolgeva piuttosto una funzione sussidiaria rispetto ai reati presupposto, di cui condivideva l'oggetto giuridico, comprensivo della tutela non del solo patrimonio, ma anche dell'ordine pubblico; al contempo, al pari della ricettazione e del favoreggiamento personale e reale, prevedeva una "clausola di esclusione" rispetto all'ipotesi del concorso nei reati presupposto.

**2.2.** Le modifiche apportate all'art. 648-bis cod. pen. dall'art. 23 legge 19 marzo 1990, n. 55 («Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme

di manifestazione di pericolosità sociale»), motivate dall'esigenza di conformare la normativa interna agli impegni assunti in sede di adesione alla Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico di stupefacenti (adottata a Vienna il 20 dicembre e ratificata con legge 5 novembre 1990, n. 328), caratterizzavano in maniera più accentuatamente autonoma il reato.

Esse costituivano altresì il recepimento, sul versante interno, dei principi affermati dalla Dichiarazione dei principi di Basilea del 12 dicembre 1988 e dal Comitato internazionale di esperti delle Amministrazioni finanziarie per lo studio del riciclaggio, (cd. "Comitato di azione finanziaria", GAFFI) in seno al vertice dei Capi di Stato e di Governo dei sette Paesi più industrializzati svoltosi a Parigi nel 1989, dal quale ha tratto origine una parte significativa della normativa in questa materia.

Oltre ad assumere l'espressa denominazione di "riciclaggio", la fattispecie incriminatrice estendeva il novero dei reati presupposto ai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti. Ampliava, inoltre, l'oggetto materiale della condotta («denaro, beni o altre utilità»), riferito non solo a proventi derivanti da atti ablatori di ricchezze, ma anche a quelli originati da processi creativi delle stesse ed espressivi di realtà economiche più complesse. Eliminava ogni richiamo alla finalità di procurare a sé o ad altri profitto o aiuto, con il chiaro intento di recidere definitivamente qualsiasi collegamento con i reati di ricettazione e di favoreggiamento. Aggravava, poi, il complessivo trattamento sanzionatorio e introduceva un'aggravante per l'ipotesi in cui il fatto fosse stato commesso nell'esercizio di un'attività professionale, così rivelando una nuova consapevolezza della dimensione di criminalità economica organizzata espressa dal reato.

**2.3.** Con la legge 9 agosto 1993, n. 328, che ratificava e dava esecuzione alla Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca di proventi del reato, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo l'8 novembre 1990, il testo dell'art. 648-bis cod. pen. subiva ulteriori modifiche: veniva eliminata la categoria "chiusa" dei reati-presupposto, estesa a tutti i delitti non colposi; la condotta materiale del reato era estesa non solo alla sostituzione dei beni, bensì anche al trasferimento dei proventi illeciti - evocativo di meccanismi traslativi di occultamento della genesi delle ricchezze - e al compimento di «altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione», comportamento quest'ultimo indicativo di uno scopo, più che di un evento, a differenza di quanto in precedenza previsto («ostacola l'identificazione»).

Per tale via veniva assicurata la tutela penale a tutte e tre le fasi attraverso le quali si realizza il riciclaggio: a) il "collocamento" (placement), consistente nell'insieme delle operazioni intese a trasformare il denaro contante in moneta scritturale ovvero in saldi attivi presso intermediari finanziari; b) la stratificazione (layering), comprendente qualsiasi operazione che fornisce alla ricchezza proveniente da reato una copertura tale da renderne apparentemente legittima la provenienza; c) l'integrazione (integration), consistente nella reimmissione della ricchezza ripulita nel circuito economico legale.

**2.4.** Con l'art. 24 della legge 19 marzo 1990, n. 55, era poi stato introdotto nel codice penale l'art. 648-ter («Impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita»), che configurava come illecito penale l'impiego in attività economiche o finanziarie di quegli stessi proventi illeciti (denaro, beni e altre utilità) richiamati nella descrizione dell'oggetto materiale del delitto di riciclaggio. La ratio della disposizione era quella di non lasciare vuoti di tutela a valle dei delitti di riciclaggio e ricettazione e di sanzionare anche la fase terminale delle operazioni di recycling (il c.d. integration stage), ossia l'integrazione del denaro di provenienza illecita nei circuiti economici attraverso l'immissione nelle strutture dell'economia legale dei capitali previamente ripuliti. L'obiettivo evidente, sotteso all'introduzione della nuova fattispecie, era, quindi, quello di tutelare la fase successiva rispetto a quella relativa all'area d'intervento prevista dalla ricettazione e dal riciclaggio. La disposizione in esame era, infatti, tesa ad evitare il successivo impiego del denaro ripulito in legittimi investimenti. In sostanza si preoccupava di colpire tutte quelle operazioni insidiose in cui il denaro di provenienza illecita, immesso nel circuito lecito degli scambi

commerciali, tende a far perdere le proprie tracce, camuffandosi nel tessuto economico-imprenditoriale.

**2.5.** Il legislatore, nell'introdurre la nuova fattispecie, l'ha dunque disegnata in forma residuale rispetto ai delitti di ricettazione e di riciclaggio, come si desume dalla doppia clausola nell'incipit della disposizione («Fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis») che circoscrive in maniera significativa il suo ambito di applicazione. Con tale norma, secondo una parte della dottrina, il legislatore ha inteso rendere possibile la responsabilità per la condotta anche quando non è dato provare che l'agente che impiega il bene proveniente da delitto sia consapevole di tale provenienza al momento in cui l'ha ricevuto, mentre vi sia la prova di tale consapevolezza (comunque necessaria) in un altro e successivo momento. Altri Autori hanno osservato che la previsione realizza, nel sistema di tutela dell'ordinamento dalla creazione di patrimoni illeciti, una particolare forma di progressione criminosa, composta secondo un'ideale scala crescente di disvalore.

Tali rilievi, uniti all'analisi del testo della norma, nel quale è assente la locuzione «in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa» (presente, invece, nell'art. 648-bis, cod. pen.) e l'abbandono di una prospettiva "accessoria" rispetto ai reati presupposto, hanno fatto propendere per la natura plurioffensiva della fattispecie che, pur se collocata tra i delitti contro il patrimonio, appare maggiormente orientata alla tutela dalle aggressioni al mercato e all'ordine economico e ad evitare l'inquinamento delle operazioni economico-finanziarie (Sez. 2, n. 4800 del 11/11/2009, Aschieri, Rv. 246276).

**3.**Le tappe significative di questa articolata elaborazione normativa possono essere colte mediante l'analisi diacronica della giurisprudenza.

Inizialmente, le modifiche introdotte dal d.l. n. 59 del 1978 venivano valorizzate soprattutto nella loro valenza dissuasiva alla realizzazione di vantaggi patrimoniali grazie alla commissione dei reati-presupposto e nella loro finalità di contrasto degli stessi (Sez. 2, n. 2347 del 30/06/1980, Vilasi, Rv. 145758; Sez. 2, n. 11011 del 19/09/1988, Agresta, Rv. 179703). A seguito delle modifiche apportate nel 1990 e nel 1993, gli artt. 648-bis e 648-ter cod. pen. venivano letti come una forma di "particolare ricettazione", atteso che il riciclaggio presuppone il più delle volte l'acquisto o la ricezione dei beni di provenienza delittuosa e che l'impiego degli stessi in attività economiche o finanziarie ne presuppone il riciclaggio o rappresenta esso stesso una forma di riciclaggio (Sez. 6, n. 3390 del 14/07/1994, Masito, Rv. 201066). Al contempo veniva sottolineata l'irrisolta dicotomia sottesa agli interventi del legislatore, tesi, per un verso, ad incidere sui proventi dei reati presupposto impedendone la realizzazione e, per altro verso, a scongiurare qualsiasi forma di contaminazione tra economia legale e ricchezza illecite.

La complessità della vicenda normativa, che ha condotto ad una moltiplicazione dei tipi codicistici, si è riflessa inevitabilmente nella ricostruzione dell'oggetto giuridico del reato, indubbiamente caratterizzato da una polivalenza di scopi politico-criminali. Si è, infatti, correttamente osservato che le condotte di riciclaggio non offendono solo l'ambito patrimoniale, ma incidono sull'interesse all'accertamento dei fatti - rendendo più difficile la ricostruzione della provenienza illecita dei beni riciclati - e sull'ordine economico (Sez. 2, n. 25773 del 12/06/2008, Fiore, Rv. 241444), atteso che la ricollocazione d'ingenti ricchezze sui mercati finanziari di ricchezze illecite rappresenta un meccanismo d'inquinamento dell'economia, del mercato, della libera concorrenza, della stabilità ed affidabilità degli intermediari finanziari (come desumibile anche dal d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, attuativo della direttiva 2005/60/CE, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE, che ne reca misure di esecuzione), arrivando a compromettere l'uguaglianza nei rapporti economici e la libertà d'iniziativa economica (artt. 3 e 41 Cost.).

La plurioffensività dei delitti disciplinati dagli artt. 648-*bis* e 648-*ter* cod. pen. costituisce uno dei profili che giustificano l'affermazione che il delitto di riciclaggio è speciale rispetto alla ricettazione (cfr. ex plurimis Sez. 2, n. 43730 del 12/12/2010, Gizzi, Rv. 248976; Sez. 2, n. 32901 del 09/05/2007, Batacchi, Rv. 237488; Sez. 2, n. 199707 del 19/02/2009, Abruzzese, Rv. 244879), ferma restando la loro reciproca distinzione anche per l'elemento materiale e per quello soggettivo (Sez. 2, n. 25940 del 12/02/2013, Bonnici, Rv. 256454; Sez. 2, n. 35828 del 09/05/2012, Acciaio, Rv. 253890; Sez. 2, n. 47088 del 14/10/2003, Di Capua, Rv. 227731; Sez. 2, n. 13448 del 23/02/2005, De Luca, Rv. 231053), e che analogo rapporto di specialità esiste tra il delitto di riciclaggio e quello di reimpiego (Sez. 2, n. 18103 del 10/01/2003, Sirani, Rv. 224394; Sez. 2, n. 29912 del 17/05/2007, Porzio, Rv. 237262; Sez. 4, n. 6534 del 23/03/2000, Aschieri, Rv. 216733).

Il complesso degli interventi legislativi in precedenza ricordati e l'esame della giurisprudenza conseguentemente formatasi mette in luce una progressiva e sempre più accentuata autonomia dei reati di riciclaggio e di reimpiego rispetto al reato presupposto, una loro chiara emancipazione rispetto ad ipotesi di partecipazione post delictum al reato precedentemente commesso, un loro netto affrancamento concettuale e strutturale dalla categoria della complicità criminosa.

4. Tanto premesso, si tratta di cogliere il nesso esistente tra le connotazioni assunte dai delitti di riciclaggio e reimpiego (quali desumibili dagli interventi legislativi in precedenza illustrati) e la clausola, contenuta nell'incipit delle due disposizioni, che prevedono entrambe l'impunità per tali reati nei confronti di colui che abbia commesso o concorso a commettere il delitto presupposto. Le due ipotesi di delitto esordiscono facendo salvi i casi di concorso di persone nel reato, con la conseguenza che il riciclaggio e l'impiego di denaro, beni o utilità, posti in essere dai partecipi dei delitti dai quali essi provengono non determinano l'attribuzione di una responsabilità ulteriore rispetto a quella che deriva dall'art. 110 cod. pen.

Il significato di tale clausola («fuori dei casi di concorso nel reato») è stato variamente interpretato. In giurisprudenza si è affermato che essa esprime un rapporto di sussidiarietà espressa, funzionale a delineare un concorso apparente di norme in luogo di un concorso di reati (Sez. 2, n. 47375 del 06/11/2009, Di Silvio, Rv. 246433 e 246434).

Tale tesi è stata oggetto di alcuni rilievi critici. Innanzitutto si è osservato che la sussidiarietà presuppone norme incriminatrici che convergono su un medesimo "fatto" e che dunque, non può sussistere un rapporto di sussidiarietà tra riciclaggio e delitto presupposto che si qualificano per condotte fra loro profondamente diverse. Si è, inoltre, argomentato che la sussidiarietà richiede o diversi gradi di offesa ad un medesimo bene o, comunque, la convergenza nella delimitazione di un complessivo assetto di tutela in relazione a determinati interessi. Sotto questo profilo, l'analisi comparativa tra la pluralità dei reati- presupposto e i delitti di riciclaggio e reimpiego evidenzia l'insussistenza di un rapporto di gradualità o di complementarità, avuto riguardo alla significativa divergenza dell'offensività dei fatti e alla eterogeneità dei rispettivi oggetti giuridici. La stessa diversità del trattamento sanzionatorio è stata valorizzata quale argomento di conferma del fatto che la sussidiarietà è una categoria inidonea a qualificare i rapporti tra reato presupposto, riciclaggio, reimpiego, considerato che, spesso, queste ultime due fattispecie sono punite più severamente del primo.

Una parte della dottrina evoca il principio del *ne bis in idem* sostanziale quale linfa del criterio dell'assorbimento (o consunzione), osservando che punire a titolo di riciclaggio l'autore del reato presupposto comporterebbe una doppia punizione per un medesimo fatto, unitariamente voluto dal punto di vista normativo

Tale richiamo - secondo altri Autori - non tiene conto dell'insegnamento delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 25887 del 26/03/2003, Giordano, Rv. 224605- 08). Le norme del cui "assorbimento" si discute devono, infatti, perseguire scopi per loro natura omogenei, pur escludendosi che

L'omogeneità si traduca in identità del bene giuridico. Lo scopo perseguito dalla norma che prevede il reato meno grave è assorbito da quello concernente il reato più grave. La punizione del reato antecedente esaurisce il disvalore complessivo e la condotta successiva rappresenta un normale sviluppo di quella antecedente, attraverso la quale il soggetto realizza l'utile perseguito con il primo reato o se ne assicura il frutto. E' soltanto in questi limiti che, in ossequio al principio di proporzione tra fatto e pena che ispira l'ordinamento penale, non è ammessa una duplicazione di tutela e di sanzione.

L'eterogeneità dei beni giuridici tutelati rispettivamente dal delitto presupposto e da quelli di riciclaggio e reimpiego impedisce di ritenere che la punizione per il reato presupposto possa "assorbire" il disvalore dei reati previsti dagli artt. 648-bis e 648-ter cod. pen. Al riguardo è stata sottolineata la circostanza che talora i delitti di riciclaggio o di reimpiego sono assistiti da una sanzione penale più elevata rispetto a quella prevista per il reato presupposto.

Infine, una parte della giurisprudenza (Sez. 5, n. 8432 del 10/01/2007, Gualtieri, Rv.236254) e della dottrina ricollegano la clausola presente nell'incipit degli artt. 648-bis e 648-ter cod. pen. al post factum non punibile, osservando che il disvalore della condotta susseguente è già incluso in quella precedente che integra il reato più grave e che le operazioni d'investimento dei proventi dei delitti costituiscono il normale sbocco della precedente attività criminale. Pertanto, essendo tali condotte strettamente funzionali agli illeciti principali, sarebbe l'antefatto delittuoso a risolvere "sostanzialmente" il contenuto offensivo della condotta consequenziale.

Tale criterio è considerato inappagante da una parte delle dottrine, tenuto conto dell'eterogeneità dei delitti presupposto e del corredo di sanzioni potenzialmente più gravi per le attività post-delictum rispetto a quelle previste per il reato base all'esito delle modifiche normative in precedenza ricordate.

In altra prospettiva si è osservato che l'esclusione della sanzione penale nei confronti di colui che ricicla o reimpiega i proventi derivanti da un delitto da lui stesso in precedenza commesso costituisce una causa soggettiva di esclusione della punibilità alla cui stregua il legislatore, pur riconoscendo il disvalore penale del fatto, rinuncia ad irrogare per esso la pena. La ratio di questa scelta viene individuata nell'esigenza di evitare cause pressoché automatiche di aggravamento della responsabilità, indipendenti dal disvalore rinvenibile nel riciclaggio o nel reimpiego del bene e degli effetti ad esso ricollegabili, nell'irragionevolezza di un'indiscriminata risposta sanzionatoria a fronte di un'ampia varietà delle singole situazioni concrete e della differente pericolosità del loro concreto atteggiarsi, nonché nella volontà di scongiurare meccanismi presuntivi nella ricostruzione del fatto tipico e delle responsabilità per il reato presupposto.

Indipendentemente dalla ricostruzione dogmatica della clausola, il Collegio tuttavia ritiene che la previsione che esclude l'applicabilità dei delitti di riciclaggio e reimpiego di capitali nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere il delitto presupposto costituisce una deroga al concorso di reati che trova la sua ragione di essere nella valutazione, tipizzata dal legislatore, di ritenere l'intero disvalore dei fatti ricompreso nella punibilità del solo delitto presupposto.

5. Così ricostruito l'intervento normativo, occorre anzitutto verificare se il delitto di associazione di tipo mafioso possa costituire di per sé una fonte di ricchezza illecita suscettibile di riciclaggio o di reimpiego, indipendentemente dalla commissione di singoli reati-fine.

5.1. Il Collegio, condividendo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, ritiene che il delitto di associazione di tipo mafioso sia autonomamente idoneo a generare ricchezza illecita, a prescindere dalla realizzazione di specifici delitti, rientrando tra gli scopi dell'associazione anche quello di trarre vantaggi o profitti da attività lecite per mezzo del metodo mafioso (Sezione 6, n. 45643 del 30/10/2009, Papale, n.m.; Sez. 1, n. 6930 del 27/11/008, Ceccherini, Rv. 243223; Sez. 1, n. 2451 del 27/11/2008, Franchetti, Rv. 242723; Sez. 1, n. 1439 del 27/11/2008, Bene-

detti, Rv. 242665; Sez. 1, n. 1024 del 27/11/2008, Di Cosimo, Rv. 242512; Sez. 1, n. 6931 del 27/11/2008, Diana, n.m.).

Depongono in tal senso plurimi elementi interpretativi.

Su un piano letterale devono essere valorizzati la rubrica e il dato testuale dell'art. 416-bis cod. pen.

La significativa diversità tra la rubrica dell'art. 416 cod. pen. («Associazione per delinquere») e quella dell'art. 416-bis cod. pen. («Associazioni di tipo mafioso anche straniere») rispecchia la differenza ontologica delle due fattispecie, l'una preordinata esclusivamente alla commissione di reati, l'altra contraddistinta da una maggiore articolazione del disegno criminoso.

L'associazione di tipo mafioso viene qualificata come tale in ragione dei mezzi usati e dei fini perseguiti. Il terzo comma dell'art. 416-bis cod. pen. individua il "metodo mafioso" mediante la fissazione di tre parametri caratterizzanti - forza intimidatrice del vincolo associativo, condizione di assoggettamento e condizione di omertà - da considerare tutti e tre come elementi necessari ed essenziali, perché possa configurarsi questo reato associativo, come del resto si desume senza possibilità di dubbio dall'uso della congiunzione "e" impiegata nel testo normativo.

Il ricorso specifico, da parte di ciascun membro del gruppo, all'intimidazione, all'assoggettamento e all'omertà non costituisce una modalità di realizzazione della condotta tipica - la quale si esaurisce nel fatto in sé di associarsi, ovvero di promuovere, dirigere, organizzare un'associazione di questo tipo, apportando un certo contributo all'esistenza dell'ente - ma costituisce l'elemento strumentale tipico di cui gli associati si avvalgono in vista della realizzazione degli scopi propri dell'associazione. La tipicità del modello associativo delineato dall'art.416-bis cod. pen. risiede, quindi, nella modalità attraverso cui l'associazione si manifesta concretamente (modalità che si esprimono nel concetto di "metodo mafioso").

La maggiore ampiezza degli scopi perseguiti dal sodalizio di stampo mafioso, delineati nel terzo comma dell'art. 416-bis cod. pen. in modo alternativo, esprime, traducendole nello schema della fattispecie penale, le più recenti dinamiche delle organizzazioni mafiose, che cercano il loro arricchimento non solo mediante la commissione di azioni criminose, ma anche in altri modi, quali il reimpiego in attività economico-produttive dei proventi derivanti dalla pregressa perpetrazione di reati, il controllo delle attività economiche attuato mediante il ricorso alla metodologia mafiosa, la realizzazione di profitti o vantaggi non tutelati in alcun modo, né direttamente né indirettamente, dall'ordinamento e conseguiti avvalendosi della particolare forza d'intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne derivano.

Particolarmente significativo appare, altresì, il settimo comma dell'art. 416- bis cod. pen. che, nel prevedere la confisca obbligatoria, nei confronti del condannato per tale reato, delle cose costituenti il prezzo, il prodotto, il profitto del reato o l'impiego dei predetti proventi, presuppone che l'associazione in quanto tale sia produttiva di ricchezze illecite. Qualora, invece, si ritenesse che il presupposto dei delitti di riciclaggio o di reimpiego possa essere rappresentato unicamente dai profitti acquisiti grazie alla commissione dei singoli reati-fine, e non negli altri casi, si giungerebbe a conseguenze prive di qualsiasi intrinseca razionalità e coerenza: sarebbe, infatti, obbligatoria, ai sensi dell'art. 416-bis, settimo comma, cod. pen., soltanto la confisca dei profitti conseguiti grazie alle attività - diverse da quelle consistenti nella commissione dei singoli delitti - gestite con metodologia mafiosa dall'associazione; al contrario, sarebbe meramente facoltativa, ai sensi dell'art. 240 cod. pen., la confisca dei profitti derivanti dalla realizzazione dei reati-fine.

**5.2.** Il richiamo contenuto nell'ordinanza di rimessione ad alcuni precedenti apparentemente difformi di questa Corte su tale specifica questione (Sez. 2, n. 44138 del 08/11/2007, Rappa, Rv. 238311; Sez. 2, n. 40793 del 23/07/2003, Carciati, Rv. 232524; Sez. 2, n. 10582 del

14/02/2003, Bertolotti, Rv. 223689) appare, per un verso, non pertinente e, sotto altro aspetto, riduttivo.

Una di tali pronunce (Sez. 2, n. 44138 del 2007, Rappa) riguarda, infatti, una fattispecie concreta diversa da quella oggetto del presente giudizio e, in particolare, un caso in cui la ricchezza oggetto del riciclaggio proveniva dai reati- fine e non dal reato di associazione mafiosa in quanto tale.

Le altre due decisioni si pronunziano, invece, in senso negativo, sull'esistenza del rapporto di presupposizione tra il delitto di riciclaggio e quello di cui all'art. 416 cod. pen. e, così, negano l'operatività della clausola di riserva nei confronti del partecipe dell'associazione per delinquere chiamato a rispondere anche dell'imputazione di riciclaggio dei beni acquisiti attraverso la realizzazione dei reati-fine dell'associazione. In coerenza con tale impostazione, affermano che la partecipazione all'associazione di cui all'art. 416 cod. pen. non è autonomamente produttiva di proventi illeciti che possano essere oggetto del delitto di riciclaggio e che, pertanto, esiste un'impossibilità ontologica a far derivare i beni oggetto del delitto previsto dall'art. 648-bis cod. pen. dalla condotta associativa.

E', quindi, evidente che il contrasto giurisprudenziale non verte tanto sulla capacità dell'associazione mafiosa in quanto tale di generare autonomamente ricchezza illecita, anche a prescindere dalla realizzazione di singoli reati-scopo, quanto piuttosto sulle conseguenze logico-giuridiche derivanti da tale affermazione.

**5.3.** Alla stregua delle argomentazioni sinora svolte deve, quindi, affermarsi il seguente principio di diritto: "Il delitto presupposto dei reati di riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.) e di reimpiego di capitali (art. 648-ter cod. pen.) può essere costituito dal delitto di associazione mafiosa, di per sé idoneo a produrre proventi

**6.**Le opzioni ermeneutiche elaborate dalla giurisprudenza di legittimità in relazione al possibile ruolo di reato presupposto del reato associativo ex art. 416-bis cod. pen. rappresentano l'antecedente logico della questione riguardante l'applicabilità della clausola di riserva al concorrente nell'associazione o al partecipe.

Al riguardo è dato registrare un contrasto interpretativo che forma l'oggetto della questione rimessa alle Sezioni Unite.

**6.1.**Al primo indirizzo - ritenuto prevalente nell'ordinanza di rimessione, ma in realtà non qualificabile come tale, ove si abbia riguardo all'effettivo contenuto delle singole decisioni - vengono ascritte decisioni contraddistinte da significative diversità e, in quanto tali, non suscettibili di essere accomunate.

Una prima pronuncia (Sez. 1, n. 40354 del 27/05/2011, Calabrese, Rv. 251166), dopo avere argomentato che l'associazione di stampo mafioso rientra nel novero dei reati-presupposto in ragione della sua capacità di costituire di per sé fonte di ricchezza illecita, esclude l'applicabilità della clausola di riserva («Fuori dei casi di concorso nel reato») sia nel caso in cui i proventi delittuosi siano riconducibili all'associazione mafiosa in quanto tale sia nel caso in cui essi derivino dai soli reati-fine. Tale conclusione viene giustificata in duplice modo: a) richiamando l'assenza di presupposizione tra il delitto di riciclaggio e quello di associazione per delinquere ex art. 416 cod. pen., a sua volta basata sul fatto che l'associazione per delinquere non è di per sé produttiva di proventi illeciti, ove non vengano commessi i singoli reati-fine; b) evocando l'indirizzo esegetico (Sez. 1, n. 6930 del 27/11/2008, Ceccherini, cit.; Sez. 1, n. 1439 del 27/11/2008, Benediti, cit.) secondo il quale l'associazione di stampo mafioso è riconducibile alla categoria dei reati-presupposto del delitto di riciclaggio, indirizzo che, però, non si era pronunziato sulla non punibilità dell'autoriciclaggio.

Una seconda decisione, riprendendo le osservazioni sviluppate dalla sentenza sopra menzionata (Sez. 1, n. 40354 del 27/5/2011, Calabrese, cit.), si esprime, invece, soltanto, escludendolo, sull'ammissibilità del concorso tra associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (art.



74 d.P.R. n. 309 del 1990) e riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.). Muovendo dal presupposto che l'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 in quanto tale non è di per sé produttiva di ricchezza illecita, ha negato l'operatività della clausola di riserva nei confronti dell'imputato che non aveva concorso nella realizzazione dei singoli reati-scopo previsti dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990), bensì soltanto nel delitto associativo (Sez. 2, n. 27292 del 04/06/20013, Aquila, Rv. 255712).

Sulla base delle considerazioni sinora svolte è, quindi, evidente che le decisioni ricondotte al primo dei due indirizzi giurisprudenziali ritenuti espressione del contrasto non hanno, in realtà, affrontato la specifica questione sottoposta all'esame del Collegio.

**6.2.** Altre pronunzie hanno, invece, esaminato specificamente il tema del possibile concorso tra il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. e quello di reimpiego. Una prima sentenza (Sez. 6, n. 25633 del 24/05/2012, Schiavone, Rv. 253010) ha ritenuto non configurabile il reato previsto dall'art. 648-ter cod. pen., quando la contestazione di reimpiego riguardi denaro, beni o utilità la cui provenienza illecita trovi la sua fonte nell'attività costitutiva dell'associazione per delinquere di stampo mafioso ed è rivolta ad un associato cui quell'attività sia concretamente attribuibile. In proposito argomenta che, ove si ritenga che il delitto associativo di tipo mafioso sia da considerare per sé potenzialmente idoneo a costituire il reato presupposto dei delitti di riciclaggio e di illecito reimpiego, «non sono ravvisabili ragioni ermeneutiche che consentano, già in linea di principio, di escludere l'operatività della cd. clausola di riserva - "fuori dei casi di concorso nel reato" - anche per esso».

A conclusioni analoghe è pervenuta un'altra sentenza (Sez. 5, n. 17694 del 14/01/2010, Errico, non massimata), che - sia pure incidentalmente - ha ammesso che il reato di associazione di tipo mafioso può costituire reato presupposto del delitto di riciclaggio e ha affermato che nei confronti del soggetto cui siano stati contestati sia il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. che quello di riciclaggio opera la clausola di riserva.

Tale orientamento è confermato da un'altra decisione di questa Corte (Sez. 2, n. 9226 del 23/01/2013, Del Buono, Rv. 255245) che ha affermato la non punibilità a titolo di riciclaggio del soggetto responsabile del reato presupposto che abbia in qualunque modo sostituito o trasferito il provento di esso, anche nel caso in cui abbia fatto ricorso ad un terzo inconsapevole, traendolo in inganno.

**6.3.** Il Collegio ritiene che le due sentenze ricondotte al primo orientamento (cfr. paragrafo 6.1.) fanno impropriamente interagire, confondendo la loro valenza, principi attinenti ad aspetti tra loro profondamente diversi e che operano su piani distinti: a) l'attitudine dell'associazione di stampo mafioso in quanto tale a produrre proventi illeciti; b) la possibilità di ricomprendere tra i delitti presupposto di riciclaggio anche l'associazione di stampo mafioso; c) il significato della clausola di riserva contenuta nell'art. 648-bis cod. pen.; d) la configurabilità del delitto di riciclaggio nei confronti del concorrente nel delitto associativo presupposto (l'associato di rango primario o secondario, nonché il concorrente esterno).

Esse giungono ad affermare che il concorrente nel delitto associativo di stampo mafioso può essere chiamato a rispondere anche di quello di riciclaggio dei beni provenienti dall'attività associativa sia quando il delitto presupposto sia da individuare nei delitti-fine attuati in esecuzione del programma criminoso dell'associazione mafiosa sia quando esso sia costituito dallo stesso reato associativo di cui all'art. 416-bis cod. pen., di per sé idoneo a produrre proventi illeciti, richiamando impropriamente, a sostegno della inoperatività della esclusione della punibilità, i principi espressi da altre due decisioni (Sez. 1, n. 6930 del 27/11/2008, Ceccherini, cit.; Sez. 1, n. 1439 del 27/11/2008, Benedetti, cit.) che non avevano affrontato tale problematica, ma si erano limitate ad analizzare (fornendo ad essa risposta affermativa) un'altra questione: se il de-

litto di associazione di stampo mafioso possa costituire o meno il presupposto di quello di riciclaggio, in quanto di per sé idoneo a produrre proventi illeciti.

La corretta analisi della questione implica, invece, la netta individuazione dei successivi passaggi logici che essa comporta. Una volta riconosciuta la capacità dell'associazione mafiosa in quanto tale di produrre ricchezze illecite e ammessa la possibilità che il delitto previsto dall'art. 416-bis cod. pen. possa rientrare nella categoria dei reati-presupposto della fattispecie di riciclaggio, si tratta di ricostruire l'esatto significato e ambito applicativo della clausola presente nell'incipit degli artt. 648-bis e 648-ter cod. pen. («fuori dei casi di concorso nel reato»), di verificare le condizioni e i limiti del concorso nel reato presupposto, di chiarire i rapporti tra clausola di riserva contenuta negli artt. 648-bis e 648-ter cod. pen. e i reati associativi.

7. Gli artt. 648-bis e 648-ter cod. pen. stabiliscono che fra i soggetti agenti non è ricompreso colui che abbia concorso nel reato presupposto. La valenza di tale previsione è anch'essa controversa sia in giurisprudenza che in dottrina.

7.1. Un primo indirizzo interpretativo valorizza il c.d. criterio temporale che ha riguardo al momento in cui è intervenuto l'accordo tra l'autore del reato presupposto e il soggetto deputato al riciclaggio o al reimpiego. Argomenta, pertanto, che la promessa di assistenza o di aiuto nelle successive attività di riciclaggio o di illecito reimpiego, prestata prima o durante l'esecuzione del delitto presupposto e idonea a suscitare o a rafforzare nel suo autore il proposito criminoso, esclude la punibilità autonoma per i delitti previsti dagli artt. 648-bis e 648-ter cod. pen. Se, invece, l'accordo interviene successivamente, si configurano, a seconda dei casi e in presenza dei relativi presupposti, i delitti di riciclaggio o di reimpiego, in quanto l'accordo non ha esercitato alcuna influenza causale sulla realizzazione del reato presupposto.

7.2. Secondo un diverso orientamento, questo criterio non è appagante, in quanto eccessivamente schematico e non pienamente rispondente ai principi generali del diritto penale in tema di concorso di persone nel reato. In ossequio al criterio della determinazione causale si sottolinea, pertanto, che occorre stabilire se l'accordo intervenuto anteriormente abbia fornito un contributo effettivo alla realizzazione del reato presupposto. Sotto altro profilo si evidenzia che il riciclaggio (o il reimpiego) non può considerarsi come un mezzo necessario per la realizzazione del fine perseguito dall'autore del delitto presupposto. Sulla base di queste premesse si argomenta che ogni contributo causale che abbia determinato, sotto il profilo materiale o psicologico, la commissione del reato presupposto integra l'ipotesi del concorso nello stesso. Qualora l'accordo, pur se intervenuto antecedentemente alla commissione del reato presupposto, non abbia esercitato su di esso alcuna efficacia, non si configurano gli elementi costitutivi del concorso nel medesimo.

Tale impostazione è recepita da quella parte della giurisprudenza che, in tema di riciclaggio di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, afferma che il criterio per distinguere la responsabilità in ordine a tale titolo di reato dalla responsabilità per il concorso nel reato presupposto (che escluderebbe la prima in virtù della clausola di riserva) non può essere unicamente quello temporale, ma occorre verificare, caso per caso, se la preventiva assicurazione di "lavare" il denaro o di reimpiegarlo abbia realmente (o meno) influenzato o rafforzato, nell'autore del reato principale, la decisione di delinquere (Sez. 5, 1n. 8432 del 10/01/2007, Gualtieri, Rv. 236254).

E', infine, non controverso che la condotta descritta nell'art. 648-bis cod. pen. può essere sussumta in una fattispecie di concorso nel reato presupposto solo in presenza del necessario requisito psicologico: il soggetto deve rappresentarsi gli effetti della propria condotta sulla realizzazione del c.d. reato principale e deve volerli come consapevole contributo alla realizzazione dello stesso.

La dimensione probatoria, indubbiamente in parte evocata da questo indirizzo interpretativo, non pare configurarsi - come pure prospettato da un'autorevole dottrina - come una "contami-

nazione" delle categorie penalistiche, ma esprime piuttosto lo sforzo di una corretta traduzione, anche nei canoni di valutazione del fatto dei principi generali in tema di concorso di persone nel reato.

**8.**Le condizioni e i limiti della configurabilità del concorso fra il delitto associativo ex art. 416-bis cod. pen. e quelli di riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.) e reimpiego (art. 648-ter cod. pen.) devono essere ricostruiti in base al fatto tipico nelle sue connotazioni oggettive e soggettive, alla provenienza dei beni oggetto delle attività di riciclaggio o reimpiego, ai principi in precedenza enunciati in tema di concorso nel reato presupposto.

L'estraneità del soggetto che ripulisce o reimpiega il denaro, i beni o le altre utilità sia all'organizzazione mafiosa che ai delitti fine rende configurabile, nei suoi riguardi, in presenza dei rispettivi elementi costitutivi, le contestazioni di riciclaggio o reimpiego, essendo da escludere qualsiasi suo apporto alla commissione dei reati presupposti.

Il concorso del soggetto, non appartenente all'associazione mafiosa, nei soli reati-fine espressione dell'operatività della stessa, comporta la responsabilità in ordine agli stessi, aggravati ai sensi dell'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, quando l'oggetto dell'attività di riciclaggio o di reimpiego sia costituito da denaro, beni o altre utilità conseguiti proprio grazie alla commissione dei suddetti reati.

Qualora il soggetto non fornisca alcun apporto all'associazione mafiosa, ma si occupi esclusivamente di riciclare o reimpiegare il denaro, i beni, le altre utilità prodotti proprio dalla stessa, sono integrati i presupposti applicativi delle sole fattispecie previste, rispettivamente, dall'art. 648-bis cod. pen. o dall'art. 648-ter cod. pen., non sussistendo alcun contributo alla commissione del reato presupposto.

Nei confronti del membro dell'associazione mafiosa che "ripulisca" o reimpieghi il denaro, i beni, o le altre utilità riconducibili ai soli delitti-scopo, alla cui realizzazione egli non abbia fornito alcun apporto, non opera la clausola di esclusione della responsabilità prevista dall'art. 648-bis cod. pen., in quanto l'oggetto dell'attività tipica del delitto di riciclaggio non è direttamente ricollegabile al reato cui egli concorre.

Il partecipe del sodalizio di stampo mafioso che, nella ripartizione dei ruoli e delle funzioni all'interno dell'associazione, abbia il compito di riciclare o reimpiegare la ricchezza prodotta dall'organizzazione in quanto tale, non è punibile per autoriciclaggio, in quanto oggetto della sua condotta sono il denaro, i beni, le altre utilità provenienti dall'associazione cui egli fornisce il suo consapevole e volontario contributo.

Infine, in adesione ai principi espressi dalle Sezioni Unite in tema di concorso esterno in associazione mafiosa (Sez. U, n. n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670 e 231679), risponde del delitto previsto dagli artt. 110, 416-bis cod. pen. il soggetto che, pur se non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione di stampo mafioso e privo dell'affectio societatis, fornisca, mediante l'attività di riciclaggio o di reimpiego dei relativi proventi, un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo che espliciti un'effettiva rilevanza causale e si configuri, quindi, come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione o, quanto meno, di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale, se si tratta di un sodalizio particolarmente articolato. In tale ipotesi, infatti, l'apporto di colui che pone in essere le condotte di riciclaggio o reimpiego caratterizzate, in base ad una valutazione ex post, da effettiva efficienza causale in relazione alla concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo, costituisce un elemento essenziale e tipizzante della condotta concorsuale, di natura materiale o morale.

Le argomentazioni sinora svolte consentono di affermare il seguente ulteriore principio di diritto: "Non è configurabile il concorso fra i delitti di cui gli artt. 648-bis o 648-ter cod. pen. e quello di cui all'art. 416-bis cod. pen., quando la contestazione di riciclaggio o reimpiego riguarda denaro, beni o utilità provenienti proprio dal delitto di associazione mafiosa".

**9.** Alla luce dei principi sinora illustrati, il primo motivo di ricorso merita accoglimento.

**9.1.** L'incipit dell'imputazione per il delitto di reimpiego ripropone la dizione normativa, escludendo il concorso nel delitto presupposto di cui all'art. 416-bis cod. pen.; l'ulteriore descrizione della condotta incriminata, quale desumibile dall'imputazione provvisoria, contiene, invece, l'espresso richiamo al ruolo di Mario Iavarazzo quale «esponente del clan dei casalesi».

Analoghi riferimenti all'organico e stabile inserimento di Mario Iavarazzo nel sodalizio di stampo camorristico sono presenti rispettivamente a ff. 23 e 50 dell'ordinanza impugnata, contenenti l'esplicito riferimento all'attività di reimpiego degli investimenti provenienti dal sodalizio di stampo camorristico posta in essere dall'indagato nella sua qualità di esponente del suddetto clan.

A ciò si aggiunga che - movendo all'evidenza dal medesimo erroneo presupposto che ispira la formulazione del capo d'imputazione, e cioè che non sarebbe in astratto da escludere la configurabilità del concorso fra i delitti di cui gli artt. 648-bis o 648-ter cod. pen. e quello di cui all'art. 416-bis cod. pen., quando la contestazione di riciclaggio o reimpiego riguardi denaro, beni o utilità provenienti proprio dal delitto di associazione mafiosa - il Tribunale del riesame trae conseguenze giuridicamente inaccettabili dalla circostanza che nei confronti di Mario Iavarazzo il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli aveva emesso, nell'ambito di un separato procedimento penale, ordinanza di custodia cautelare in carcere per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., arbitrariamente affermando che la clausola di riserva contenuta nell'art. 648-ter cod. pen. si applicherebbe soltanto a coloro che rivestono la qualità di capi, promotori, organizzatori all'interno del sodalizio di stampo mafioso, senza neppure considerare che in quel procedimento era stata contestata al ricorrente l'aggravante del sesto comma dell'art. 416-bis cod. pen. (configurabile nei confronti dell'associato che abbia commesso il delitto che ha generato i proventi oggetto, da parte sua, di successivo reimpiego e che, come condivisibilmente affermato da un'autorevole dottrina, rappresenta una sorta di "progressione criminosa" rispetto al reato-base e denota la maggiore pericolosità di un'organizzazione che, mediante il conseguimento degli obiettivi prefissati, produce una più intensa lesione degli interessi protetti, influenzando sul mercato finanziario e sulle regole della concorrenza mediante la penetrazione in settori di attività imprenditoriale lecita).

**9.2.** Il provvedimento impugnato non chiarisce, d'altra parte, se il denaro, i beni, le altre utilità, oggetto delle condotte qualificate ai sensi dell'art. 648-ter cod. pen., provengano o meno dall'attività dell'associazione di stampo camorristico in quanto tale. Omette, inoltre, una compiuta analisi delle condotte in concreto asseritamente realizzate da Iavarazzo, indispensabile al fine di verificare la sussistenza degli elementi costitutivi dei due reati contestati, la loro corretta qualificazione giuridica tenuto conto anche della formulazione dell'incolpazione ex art. 416-bis cod. pen. nell'ambito del separato procedimento penale, la configurabilità o meno del concorso dell'indagato (nel senso in precedenza chiarito) nel delitto presupposto del delitto di reimpiego.

**9.3.** L'erronea prospettiva di diritto e le lacune motivazionali sui profili evidenziati hanno inciso sulla correttezza e coerenza dell'iter argomentativo in ordine all'analisi degli artt. 416-bis e 648-ter cod. pen., ai rapporti tra le due fattispecie incriminatrici, alla valenza della clausola di riserva contenuta nell'art. 648-ter cod. pen., ai relativi presupposti applicativi, alla sussistenza del quadro di gravità indiziario.

**10.** L'annullamento dell'ordinanza impugnata per ovviare, nel rispetto dei principi sopra enunciati, agli errori e alle carenze motivazionali indicati al paragrafo che precede in ordine ai rapporti tra il delitto di associazione di stampo mafioso e quello di reimpiego, rende superfluo, atteso il suo carattere pregiudiziale ed assorbente, l'esame in questa sede della doglianza difensiva concernente la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, contestata sotto entrambi i profili in relazione al reato ex art. 12-quinquies d.l. n. 306 del 1992 e, invece, sotto

il solo profilo della finalità di agevolazione del sodalizio mafioso con riguardo al delitto di reimpiego.

**11.**In sede di rinvio il Tribunale del riesame dovrà affrontare la questione dei rapporti intercorrenti tra il delitto di reimpiego (art. 648-ter cod. pen.) e quello di associazione di stampo mafioso anche alla luce della contestazione dell'aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416-bis cod. pen., presente nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 28 novembre 2011 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli.

**11.1.**L'aggravante di cui all'art. 416-bis, sesto comma, cod. pen. ricorre quando gli associati cercano di penetrare in un determinato settore della vita economica e si pongono nelle condizioni di influire sul mercato finanziario e sulle regole della concorrenza, finanziando, in tutto o in parte, le attività con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti.

L'aggravante in esame stabilisce una precisa correlazione logico-causale tra le diverse finalità indicate nel terzo comma dell'art. 416-bis cod. pen., colte nella loro proiezione dinamico-strutturale, essendo delineato un chiaro nesso funzionale tra la consumazione di delitti, la gestione di attività imprenditoriali, la realizzazione di vantaggi ingiusti, intesi o quale derivazione da attività economiche sanzionate come contravvenzione o quali aspetti complementari al controllo delle attività economiche. L'apporto di capitale deve corrispondere ad un reinvestimento delle utilità procurate dalle azioni delittuose. Il riferimento all'attività economiche è da intendere come intervento in strutture produttive dirette a prevalere, nel territorio di insediamento, sulle altre strutture che offrano beni e servizi.

La ratio di tale previsione è da ravvisare nella necessità di introdurre uno strumento normativo in grado di colpire più efficacemente l'inserimento delle associazioni mafiose nei circuiti dell'economia legale grazie alla maggiore liquidità derivante da delitti, costituenti una sostanziale progressione criminosa rispetto al reato-base, così concretizzando una più articolata e incisiva offesa degli interessi protetti.

Come si desume dal chiaro tenore letterale dell'art. 416-bis, sesto comma, cod. pen., ai fini della configurabilità dell'aggravante non è necessario che l'attività imprenditoriale mafiosa venga finanziata interamente con fondi provenienti da delitto: la norma stabilisce espressamente, infatti, che deve ritenersi configurata l'aggravante anche se il finanziamento è di tipo misto, ossia è alimentato, in parte, dagli utili della gestione formalmente lecita e, in parte, dai proventi delittuosi. L'interpretazione letterale del sesto comma, la sua lettura logico-sistematica nel contesto complessivo dell'art. 416-bis cod. pen. e la sua ragione giustificativa inducono a ritenere che la previsione normativa si applichi esclusivamente alle ipotesi di reimpiego in attività economiche e non in altre finalità programmatiche dell'associazione. Sotto questo profilo non appare, quindi, condivisibile quell'orientamento dottrinale che, valorizzando l'assenza di distinzione in ordine alla liceità formale delle attività finanziate, ritiene che la circostanza aggravante sussista anche quando il finanziamento di origine delittuosa interessi attività economiche di per sé penalmente illecite.

La lettura coordinata dei commi terzo e sesto dell'art. 416-bis cod. pen., la chiara distinzione, presente nel terzo comma, tra "delitti" e "attività economiche", il riferimento specifico alla provenienza da "delitti" del prezzo, del prodotto o del profitto, destinate a finanziare, almeno in parte, le attività economiche, portano ad escludere l'applicabilità dell'aggravante di cui al sesto comma al caso in cui i componenti dell'associazione mafiosa reimpieghino in ulteriori attività economiche gli utili provenienti dalle attività imprenditoriali, costituenti l'espressione della seconda finalità descritta dal terzo comma (c.d. finalità di monopolio).

**11.2.** L'aggravante, che appartiene al novero di quelle speciali, ha natura oggettiva (art. 70 cod. pen.), poiché il perseguimento della finalità descritta nell'art. 416-bis, sesto comma, cod. pen. mediante i proventi dei delitti, costituisce una connotazione obiettiva dell'associazione e ne qua-

lifica la pericolosità al pari del suo carattere armato. In coerenza con tale natura dell'aggravante è da ritenere che essa vada riferita all'attività dell'associazione in quanto tale e non necessariamente alla condotta del singolo partecipe (Sez. 5, n. 12251 del 25/01/2012, Monti, Rv. 252172; Sez. 6, n. 6547 del 10/10/2011, Panzeca, Rv. 252114; Sez. 6, n. 42385 del 15/10/2009, Ganci, Rv. 244904; Sez. 6, n. 17249 del 26/01/2004, Rv. 228111; Sez. 2, n. 5343 del 28/01/2000, Oliveri, Rv. 215908).

Ne consegue che, ai fini della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis, sesto comma, cod. pen., non è necessario che il singolo associato s'interessi personalmente di finanziare, con i proventi dei delitti, le attività economiche, di cui i partecipi dell'associazione mafiosa intendano assumere o mantenere il controllo (Sez. 1, n. 4375 del 25/06/1996, Trupiano, Rv. 205497).

La natura oggettiva della circostanza aggravante comporta, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 59, secondo comma, cod. pen. (introdotto dalla legge del 7 febbraio 1990, n. 19), che essa sia valutabile a carico di tutti i componenti del sodalizio, sempre che essi siano stati a conoscenza dell'avvenuto reimpiego di profitti delittuosi, ovvero l'abbiano ignorato per colpa o per errore determinato da colpa

Pertanto, qualora sia in concreto accertata la normalità e frequenza del reimpiego di profitti delittuosi da parte di un determinato sodalizio di tipo mafioso, ciascuno dei membri del sodalizio mafioso deve considerarsi al corrente della relativa circostanza e deve, di regola, ritenersi ascrivibile a colpa l'eventuale ignoranza sul punto da parte di taluno dei componenti.

**11.3.** La circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, sesto comma, cod. pen. deve ritenersi applicabile anche al concorrente esterno consapevole dei fatti oggetto della medesima aggravante o che per colpa li ignori (Sez. 6, n. 42385 del 15/10/2009, Ganci, cit.).

In assenza di qualsiasi specificazione normativa, i proventi destinati all'assunzione o al mantenimento del controllo delle attività economiche possono derivare anche da delitti commessi da terzi che li affidino successivamente all'associazione mafiosa senza partecipare alla gestione del relativo programma. Pertanto, se - come osservato da autorevole dottrina - l'associazione di stampo mafioso, fungendo da "impresa di riciclaggio" per conto di altre consimili organizzazioni, reimpiega i proventi conseguiti da queste ultime nelle proprie attività economiche formalmente lecite, la circostanza aggravante in esame viene, comunque, valutata a carico di tutti i membri del sodalizio mafioso nei termini e nei limiti indicati dagli artt. 70, primo comma, n. 1 e 59, secondo comma, cod. pen.

Del delitto di reimpiego risponderanno, invece, i soli associati che abbiano direttamente svolto le attività di reimpiego.

**11.4.** L'aggravante prevista dall'art. 416-bis, sesto comma, cod. pen. è configurabile nei confronti dell'associato che abbia commesso il delitto che ha generato i proventi oggetto, da parte sua, di successivo reimpiego. Una conclusione del genere si fonda sull'interpretazione letterale dell'art. 416-bis, sesto comma, cod. pen., in cui sono assenti forme di esclusione o limitazione della responsabilità per tale ipotesi, e sulla ratio giustificatrice della disposizione. Come condivisibilmente affermato da un'autorevole dottrina, essa rappresenta una sorta di "progressione criminosa" rispetto al reato-base e denota la maggiore pericolosità di un'organizzazione che, mediante il conseguimento degli obiettivi prefissati, produce una più intensa lesione degli interessi protetti, influenzando sul mercato finanziario e sulle regole della concorrenza mediante la penetrazione in settori di attività imprenditoriale lecita.

Il doveroso coordinamento sistematico tra l'art. 416-bis, sesto comma, cod. pen. e l'art. 648-ter cod. pen. porta, al contrario, ad escludere che, in questo caso l'associato possa autonomamente rispondere anche del delitto di reimpiego, non consentendolo la clausola personale di esclusione della responsabilità contenuta nel reato disciplinato dall'art. 648-bis cod. pen. e avente valenza generale.

La lettera dell'art. 416-bis, sesto comma, cod. pen. osta, infine, a che l'associato possa essere chiamato a rispondere ad alcun titolo del post-fatto di autoriciclaggio.

**11.5.** All'esito delle argomentazioni sinora svolte deve, quindi, essere affermato il seguente principio di diritto: "L'aggravante prevista dall'art. 416-bis, sesto comma, cod. pen. é configurabile nei confronti dell'associato che abbia commesso il delitto che ha generato i proventi oggetto, da parte sua, di successivo reimpiego".

**12.** La riscontrata carenza della motivazione circa i comportamenti effettivamente posti in essere da Mario Iavarazzo e circa il quadro di gravità indiziaria è ravvisabile anche con riferimento al contestato delitto di cui all'art. 12-quinquies d.l. n. 306 del 1992.

**12.1.** Tale reato costituisce una fattispecie a forma libera che si concretizza nell'attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di denaro o di qualsiasi altro bene o utilità, realizzata con modalità non predeterminate, al fine di eludere specifiche disposizioni di legge. La condotta vietata consiste nella creazione di una situazione di apparenza formale della titolarità di un bene, difforme dalla realtà sostanziale, e nel mantenimento consapevole e volontario di tale situazione.

L'interpretazione letterale e logico-sistematica della norma rende evidente che il suo ambito di applicabilità non è limitato alle ipotesi riconducibili a precisi schemi civilistici, ma comprende tutte quelle situazioni in cui il soggetto viene a trovarsi in un rapporto di signoria con il bene, e, inoltre, che essa prescinde da un trasferimento in senso tecnico-giuridico, rimandando non a negozi giuridici tipicamente definiti ovvero a precise forme negoziali, ma piuttosto ad una indeterminata casistica, individuabile soltanto attraverso la comune caratteristica del mantenimento dell'effettivo potere sul bene attribuito in capo al soggetto che effettua l'attribuzione ovvero per conto o nell'interesse del quale l'attribuzione medesima viene compiuta.

Lo spazio di illiceità delineato dalla norma in relazione a manovre di occultamento giuridico o di fatto di attività e beni, altrimenti lecite, si connota per il fine perseguito dall'agente, individuato alternativamente nell'elusione delle disposizioni in tema di misure di prevenzione patrimoniali ovvero nell'agevolazione nella commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio o reimpiego. Sotto tale profilo la disposizione in esame consente di perseguire penalmente anche questi fatti, per così dire, di "auto" ricettazione, riciclaggio, reimpiego, che non sarebbero altrimenti punibili per la clausola di riserva presente negli artt. 648-bis e 648-ter, che ne esclude l'applicabilità agli autori dei reati presupposti (Sez. 2, n. 39756 del 05/10/2011, Ciancimino, Rv. 251193).

Di conseguenza, l'autore del delitto presupposto il quale attribuisca fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di beni o di altre utilità, di cui rimanga effettivamente dominus, al fine di agevolarne una successiva circolazione nel tessuto finanziario, economico e produttivo è punibile anche ai sensi dell'art. 12-quinquies d.l. n. 306 del 1992.

A sua volta, colui che, mediante la formale titolarità o disponibilità dei beni o delle attività economiche, si presta volontariamente a creare una situazione apparente difforme dal reale, così contribuendo a ledere il generale principio di affidamento, risponde di concorso nel medesimo delitto, ove abbia la consapevolezza che colui che ha effettuato l'attribuzione è motivato dal perseguimento di uno degli scopi tipici indicati dalla norma (cfr. ex plurimis Sez.

1, n. 30165 del 26/04/2007, Di Cataldo, Rv. 237595; Sez. 1, n. 14626 del 10/02/2005, Pavanati, Rv. 231379; Sez. 2, n. 38733 del 09/07/2004, Casillo, Rv. 230109).

Il disvalore della condotta è dato, poi, dalle finalità che costituiscono il profilo soggettivo (dolo specifico) della figura delittuosa, intesa ad eludere - come già sopra detto - le misure di prevenzione patrimoniale o di contrabbando ovvero ad agevolare la commissione di reati che reprimono fatti connessi alla circolazione di mezzi economici di illecita provenienza.

**12.2.** Conclusivamente è possibile affermare il seguente principio di diritto:

"I fatti di "auto" riciclaggio e reimpiego sono punibili, sussistendone i relativi presupposti, ai sensi dell'art. 12-quinquies d.l. n. 306 del 1992. convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356".

30

**12.3.** Il Tribunale del riesame dovrà procedere ad una nuova valutazione delle concrete condotte asseritamente realizzate da Mario Iavarazzo alla luce dei principi in precedenza enunciati.

**13.** Il confronto strutturale tra il delitto di trasferimento di valori ex art. 12-quinquies d.l. n. 306 del 1992 e quelli di riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.) e reimpiego (art. 648-ter cod. pen.) consente di affermare l'autonoma e distinta valenza strumentale del primo reato rispetto agli altri due (Sez. 6, n. 18496 del 09/11/2011, Figliomeni, Rv. 252658; Sez. 2, n. 39756 del 05/10/2011, Ciancimino, Rv. 251193).

L'assenza, nell'art. 12-quinquies d.l. n. 306 del 1992, di una clausola di esclusione della responsabilità per l'autore dei reati che hanno determinato la produzione di illeciti proventi consente di affermare che il soggetto attivo del reato può essere anche colui che ha commesso o ha concorso a realizzare il delitto presupposto, qualora abbia predisposto una situazione di apparenza giuridica e formale difforme dalla realtà circa la titolarità o disponibilità dei beni di provenienza delittuosa al fine di agevolare la commissione dei delitti di riciclaggio o di reimpiego (Sez. 2, n. 12999 del 16/11/2012, Bitica, Rv. 254804; Sez. 6, n. 25616 del 21/04/2008, Giombini, Rv. 240987; Sez. 6, n. 15104 del 09/10/2003, Gioci, Rv. 229239, tutte in materia di riciclaggio).

**14.** L'annullamento dell'ordinanza impugnata per procedere a nuovo esame dei profili in precedenza illustrati rende superfluo l'esame in questa sede delle censure difensive riguardanti la sussistenza delle esigenze cautelari.

**15.** Sulla base delle considerazioni sinora svolte, deve essere disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli.

La Cancelleria dovrà provvedere all'adempimento prescritto dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annula l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli.

Dispone trasmettersi a cura della Cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 27/02/2014

*La provenienza **mediata** da delitto costituisce riciclaggio?*

SI, non è necessario infatti che per l'integrazione del reato di r. il denaro, i beni o le altre utilità provengano direttamente o immediatamente dai delitti presupposto, essendo sufficiente una loro provenienza mediata (Cass. n. 36759/2012 fattispecie relativa a monetizzazione di assegni ritenuti provenienti da attività connessa ad associazione mafiosa senza che fossero identificati i delitti fine dai quali provenivano i predetti assegni)

***L'Elemento soggettivo del riciclaggio***

E' integrato dal dolo generico che ricomprende (Cass. n. 6350/2007)

- a) la volontà di compiere le attività volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di beni od altre utilità;
- b) la consapevolezza di tale provenienza.

Non è necessario, invece, come visto, alcun fine di profitto o lucro (Cass. n. 16980/2008).



## ***Rapporti con altri reati***

Come detto è stato reiteratamente precisato che il delitto di riciclaggio si distingue da quello di ricettazione innanzitutto per quanto concerne l'elemento materiale, che si caratterizza nel riciclaggio per l'idoneità della condotta ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene, e poi per l'elemento soggettivo, che consiste nel primo nel dolo generico, mentre nella ricettazione fa riferimento al dolo specifico dello scopo di lucro (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 35828 del 09/05/2012)

### ***RICICLAGGIO in prospettiva internazionale***

#### ***1. Premessa metodologica.***

Com'è risaputo, accanto ai delitti di riciclaggio e reimpiego il legislatore ha recentemente collocato nel codice penale l'autonomo delitto di autoriciclaggio.

Le figure di cui agli articoli 648-bis ("Riciclaggio"), 648-ter ("Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita") e 648-ter.1 ("Autoriciclaggio"), (MODELLO PLURALISTA al quale si contrappone il MODELLO MONISTA di altri ordinamenti) rappresentano i termini del dibattito sulle modalità di punizione dell'autoriciclatore, che oggi, all'interno dei confini italiani, coinvolge gli interpreti. È però un dibattito che qui assume forme del tutto peculiari: un tale modello di contrasto al riciclaggio, tripartito in altrettante figure di reato, non è infatti rintracciabile in altri ordinamenti.

#### ***2.1. Il riciclaggio in una prospettiva internazionale.***

Per preparare il terreno all'indagine comparata che verrà di seguito effettuata, occorre considerare che il riciclaggio è un fenomeno criminale particolarmente pervasivo. D'altronde, i mercati finanziari ed i circuiti bancari hanno raggiunto estensioni un tempo inimmaginabili, e non conoscono frontiere nazionali: così che il capitale riesce a circolare liberamente tra uno Stato ed un altro. Per questa via, il fenomeno coinvolge la totalità dei Paesi occidentali che sono parte del sistema economico c.d. "capitalistico"<sup>3</sup>.

Ma non sono soltanto le modalità dei procedimenti di riciclaggio (il passaggio del capitale da ripulire da un circuito economico nazionale ad un altro, di modo da far perdere, passo dopo passo, la matrice delittuosa) e l'utilizzo di mezzi informatici per raggiungere il fine delittuoso<sup>4</sup> ad orientare l'attenzione dello studioso sul piano internazionale.

Bisogna infatti considerare – come di recente è stato fatto dalle istituzioni dell'Unione Europea nell'esercizio dell'attività legislativa di competenza<sup>5</sup> – anche il bene giuridico che il compilatore (italiano, francese, spagnolo, svizzero, statunitense; o anche, europeo e internazionale) vuole tutelare, applicando la sanzione penale a fronte di una condotta riciclatoria. Un oggetto giuridico che si potrebbe individuare in un vero e proprio "ordine pubblico economico", per sua stessa natura sovra-statale<sup>6</sup>. L'investimento di denaro dalla matrice delittuosa in attività economiche o finanziarie lecite – dunque, in altre parole, l'ingresso di capitali "sporchi" in economie "sane" – comporta l'evidente elusione dei più basilari principi del libero mercato e rappresenta un fattore di grave alterazione delle "regole del gioco". E tutto ciò si ripercuote nell'unica dimensione in cui oggi possono essere collocate le regole di mercato: quella, appunto, internazionale.

Ecco come la regolamentazione del riciclaggio di capitali diviene la disciplina che forse più d'ogni altra è stata condizionata dall'intreccio e dall'intersecarsi di statuizioni di rango sovran-

zionale. Su questo piano, scendendo nel dettaglio e in accordo con importanti studiosi del fenomeno possono distinguersi quattro differenti fasi:

- **una prima**, incipiente, in cui nonostante l'emergere del problema ci si limita ad attenzionare il sistema del credito e del risparmio, creando in capo alle banche nuovi doveri di vigilanza;
- **una seconda** fase di criminalizzazione, avviata sul finire degli anni Ottanta, nella quale gli organismi internazionali, assunta finalmente consapevolezza della minaccia all'integrità ed alla stabilità del sistema economico e finanziario, approntano strumenti idonei a criminalizzare il riciclaggio di capitali nei singoli Stati (Il passaggio della concertazione internazionale sulle prassi bancarie ad un livello qualitativamente superiore lo si è avuto con la Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope adottata a Vienna il 20 dicembre 1988. Questa, infatti, impegnava gli Stati membri ad attribuire il carattere di reato ad una serie di condotte piuttosto particolareggiate, tra le quali la conversione, il trasferimento, la dissimulazione o la contraffazione dell'origine di beni di cui si conosce la provenienza dal traffico illecito di sostanze stupefacenti. Siamo di fronte alla prima, effettiva richiesta di criminalizzazione del riciclaggio di capitali proveniente dalla comunità internazionale, raccolta nell'organismo di più ampia dimensione per numero di Stati aderenti, le Nazioni Unite. Sulla scia di questo intervento, il Consiglio d'Europa promuoveva nel 1990 un'apposita Convenzione, non limitata ai traffici di droga ma avente ad oggetto uno schema sanzionatorio del riciclaggio di capitali esteso ad ogni provento d'origine illecita. Da un lato era ripresa la terminologia e l'approccio sistematico della Convenzione di Vienna, dall'altro si introducevano obblighi più penetranti, anche in ragione del fatto che l'accordo di Strasburgo era diretto ad una comunità di Stati più ristretta ed omogenea. Tale Convenzione ha pertanto assunto un notevole ed indiscutibile rilievo nell'armonizzazione delle legislazioni penali dei vari Paesi, soprattutto della "vecchia" Europa. Queste le due pietre angolari della disciplina antiriciclaggio di carattere pattizio, e tali rimangono fino ad oggi: tutte le successive Convenzioni in materia si eserciteranno in meri rinvii alle Carte del 1988 e del 1990, allorché sarà necessario fornire una definizione di riciclaggio. In particolare, tutte le Convenzioni del Consiglio di Europa che seguiranno in materia di criminalità economica o amministrativa faranno riferimento alla Convenzione di Strasburgo, mentre gli strumenti di cooperazione mondiale nella lotta al riciclaggio mutueranno ampiamente la relativa dizione dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 1988.

Saranno dunque queste due Carte ad essere richiamate nel prosieguo, ove sarà necessario verificare, tra l'altro, quale rilevanza le disposizioni abbiano assunto nella formulazione dei delitti di riciclaggio (ed autoriciclaggio) negli ordinamenti posti in comparazione);

- **una terza**, di sovra-nazionalizzazione, il cui inizio si fa coincidere con l'istituzione della Financial Action Task Force (FATF) nel 1989, l'organismo più importante addetto al controllo pubblico del fenomeno nell'economia globale;
- **una quarta**, infine, nella quale – a partire dall' 11 settembre 2001– il riciclaggio di capitali viene affiancato al terrorismo internazionale, tanto che la regolamentazione dei due fenomeni (almeno a livello internazionale) procederà d'ora in avanti in parallelo.

### ***Nell'ordinamento interno***

La fattispecie nazionale di riciclaggio ha subito una continua opera di (ri)modellamento della fattispecie compiuta dal legislatore aveva condotto ad un mutamento della fisionomia del riciclaggio, facendone un delitto sempre meno “ancillare” rispetto a quello presupposto. Non è certo possibile qui ripercorrere la oramai pluriventennale

storia del riciclaggio ma, da questo punto di vista, la stessa dicitura adottata dal legislatore è significativa. Si parte, come noto, da una figura di reato fortemente proiettata verso il delitto presupposto e, non a caso, rubricata come «Sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persona a scopo di estorsione», pensata come fattore di ulteriore deterrenza rispetto alla commissione dei delitti “a monte” e ispirata dunque ad una logica di complementarità, quanto a punizione, rispetto ad essi; si arriva alla conquista dell’etichetta “riciclaggio” nel primo intervento compiuto negli anni ’90, unitamente ad un ampliamento dei delitti nominati presupposto e alla previsione altresì della figura del reimpiego: per infine giungere al quadro di disciplina esistente sino a pochi mesi addietro, caratterizzato dallo sganciamento del riciclaggio (e del reimpiego nel frattempo introdotto) da delitti specifici, nonché dal progressivo ampliamento dei contorni della condotta incriminata<sup>3</sup>.

L’estensione dei confini normativi del delitto di riciclaggio in una con l’opera di dilatazione cui gli elementi costitutivi della fattispecie sono andati incontro nella prassi applicativa, hanno fatto di esso una figura criminosa in grado di spaziare dal “taroccamento dei motorini” – sottraendo così spazio al delitto di ricettazione nella misura in cui si fosse in presenza di un ostacolo all’identificazione della provenienza delittuosa dei beni – all’investimento nel mercato finanziario di ingenti capitali illeciti, per la parte in cui il riciclaggio occupa, in virtù della clausola di riserva “a suo favore” prevista nell’art. 648-ter c.p., lo spazio proprio dell’ipotesi di reimpiego.

Insomma, un’idra che non a caso nella manualistica e tra i commentatori si merita presto il riconoscimento di reato plurioffensivo, posto a tutela di beni tanto eterogenei quanto l’amministrazione della giustizia e l’ordine economico (nelle sue articolazioni della tutela del libero mercato e della concorrenza). Bene giuridico, quest’ultimo, che non caso è ritenuto invece rappresentare il baricentro della tutela nella fattispecie di reimpiego di cui all’art. 648-ter c.p., atteso che il reinvestimento finale dei proventi delittuosi «è carico di pericolo per la collettività dei risparmiatori onesti»

### *L’autoriciclaggio*

L’art. 3 della l. 15 dicembre 2014, n. 186, recante «Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio», ha introdotto, nel nostro ordinamento, all’art. 648-ter.1. c.p., il delitto di autoriciclaggio e, attraverso un’interpolazione dell’art. 25-octies del d.lgs. n. 231 del 2001, ha incluso tale figura nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti.

L’introduzione del delitto di autoriciclaggio se, per un verso, rappresenta un’indubbia rottura rispetto alla nostra tradizione di costruire il riciclaggio sulla falsariga dei delitti di ricettazione e favoreggiamento reale, per altro verso, costituisce una novità in qualche misura preparata da un processo normativo di lento ma inesorabile distacco del

delitto di riciclaggio dal delitto presupposto, nonché il riflesso del dibattito circa gli effetti “benefici” del delitto di autoriciclaggio in punto di contrasto alla criminalità d’impresa.

Emblematici del resto sono la sede in cui ha trovato ingresso la fattispecie in questione, nell’ambito cioè di un provvedimento che si propone tra gli obiettivi la lotta all’evasione fiscale, nonché i risultati dei lavori delle più recenti Commissioni di studio in materia volti ad evidenziare i “costi” che il mantenimento del c.d. privilegio dell’autoriciclaggio comportava, e pertanto tutti orientati a superare l’assetto allora vigente, nel senso di introdurre la punibilità dell’autoriciclaggio<sup>1</sup>.

Il fenomeno del riciclaggio pone dei problemi non soltanto sul piano empirico-criminologico (connessi appunto alla transnazionalità del fenomeno), ma anche sul piano strettamente giuridico. Ed infatti, fin dalle prime formulazioni legislative del reato i compilatori nazionali hanno dovuto effettuare una precisa scelta: punendo in alcuni casi il solo riciclatore (colui che non abbia commesso o concorso a commettere il reato-base, quello cioè da cui derivano i proventi illeciti), punendo in altri anche l'autoriciclatore (ovverosia, colui che "ripulisce" quelle utilità conseguite da una propria condotta delittuosa, posta in essere in precedenza), generando tuttavia numerosi problemi in termini di garanzie del reo.

Invero, è molto interessante il percorso giuridico indicato sul punto dalle due fonti internazionali sopra considerate, nelle quali l'autoriciclaggio viene sì contemplato, ma in forme diverse:

- 1) nella Convenzione di Vienna del 1988 il richiamo è fatto senza concedere agli Stati alcun margine di valutazione circa l'opportunità di inserire nel delitto di riciclaggio una formula punitiva autoriciclatoria (che, dunque, il Paese aderente dovrebbe adottare);
- 2) mentre in quella di Strasburgo del 1990, ribadito che l'autoriciclaggio dovrebbe essere penalizzato al fine di conseguire una maggiore efficienza punitiva, è affermato che lo Stato può scegliere di non punire l'autoriciclatore sulla scorta dei suoi principi fondamentali in materia penale.

Peraltro il privilegio dell'autoriciclaggio è andato sempre più in crisi a livello di normazione sovranazionale negli ultimi anni.

La situazione è andata infatti mutando sia per effetto delle indicazioni provenienti dalla normativa di soft law – sempre più nella direzione del superamento del c.d. privilegio di self laundering – sia a seguito della Risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011, i cui contenuti sono stati tenuti fermi dalla successiva Risoluzione del 23 ottobre 2013 sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro: raccomandazioni in merito ad azioni e iniziative da intraprendere, che ha affermato a chiare lettere l’invito a punire l’autoriciclaggio.

Ed infatti, il più importante ostacolo alla configurazione dell'autoriciclaggio è di tipo dogmatico: si è a lungo ritenuto che punire l'autore del reato presupposto anche per aver dissimulato l'illecita origine di quei beni equivale a sanzionare un comportamento ex se conseguente ad (e giuridicamente inscindibile da) un fatto già punito, determinando quindi la lesione del principio di ne bis in idem, volto ad evitare ingiustificati aggravii sanzionatori qualora due vicende, apparentemente distinte, siano legate da una sostanziale unità di disvalore, oggettivo e soggettivo. Prima facie, l'autoriciclatore verrebbe "sostanzialmente" punito due volte per lo stesso fatto:

almeno a considerare l'intrinseca natura accessoria della condotta riciclatoria, che sempre interviene post factum.

In Italia, prima dell'introduzione dell'art. 648 *ter*1 c.p. era del tutto impermeabile a qualsiasi apertura interpretativa la prospettiva di sanzionare le condotte di autoriciclaggio: così Cass. n. 9226/2013 ha affermato che 'Non è punibile a titolo di riciclaggio il soggetto responsabile del reato presupposto che abbia in qualunque modo sostituito o trasferito il provento di esso, anche nel caso in cui abbia fatto ricorso ad un terzo inconsapevole, traendolo in inganno.'

La particolarissima morfologia del reato suscita un'altra riflessione, utile per il prosieguo: osservando la norma introdotta dal legislatore nazionale (art. 648 *ter*1) "dall'alto" sembra di assistere ad uno scontro frontale, tra il principio di *ne bis in idem* (principio che, come si è visto, fino alla riforma aveva impedito – a torto o a ragione – una piena esplicazione dei delitti riciclatori) e le istanze general-preventive che il novum sottende, con una sostanziale prevaricazione di queste ultime sul primo.

Per un verso, il messaggio del legislatore italiano è stato chiaro: il riciclaggio di denaro "sporco", sia che venga perpetrato dall'autore del reato presupposto, sia che venga commesso da un soggetto diverso, rappresenta comunque un'attività capace di alterare il corretto funzionamento del mercato e dell'economia nazionale, e come tale meritevole di una severa sanzione penale. Insomma, si sarebbe lanciato un «messaggio sociologicamente interessante»: così è stato definito da un autore all'indomani del provvedimento di legge, marcando l'accento sul profilo di prevenzione generale di cui è impregnata tutta la riforma contenuta nella legge n. 186.

Eppure, lo stesso legislatore che si è preoccupato di fornire questo messaggio non si è congedato definitivamente dal principio di *ne bis in idem* sostanziale. Lo si deduce dalla soluzione di compromesso contenuta al quarto comma del delitto de quo, che recita: "Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale". Al di là dall'equivoca formulazione letterale, si tratta di un parziale recupero del principio sopra ricordato: o meglio, di una sua riproposizione in una diversa veste, intessuta in modo tale da renderlo compatibile con le istanze – improntate alla massima efficienza della legge penale – comunitarie e internazionali che hanno dato il via al processo di riforma.

Lo scontro frontale – risolto in un parziale quanto insoddisfacente compromesso – di cui si diceva, allora, per riprendere categorie care alla dottrina anglosassone, è tra *policy* (in particolare, come detto, prevenzione generale) e *principle* (il *ne bis in idem*, per l'appunto): ed è questo lo schema entro cui può essere svolta una corretta analisi del delitto italiano di autoriciclaggio; ma anche, come vedremo, delle analoghe figure contenute in altri ordinamenti.

Tutto ciò, però, non esaurisce certo la complessa tematica del rapporto tra delitto-base e delitto (posteriore) di riciclaggio o di autoriciclaggio. L'interprete si pone il delicato problema di individuare eventuali diaframmi selettivi che possano circoscrivere l'indefinito bacino dei *predicate crimes*; e l'unico criterio di selezione dei reati suscettibili di divenire presupposto del riciclaggio sembrerebbe offerto dal concetto di "provenienza di delitto", da sempre uno dei più problematici nel campo della norma anche perché, come felicemente ci si è espressi, «carico di valenza tipizzante». Difatti, non ogni delitto doloso può costituire presupposto del delitto de quo, perché non da ogni delitto doloso possono "provenire" illeciti profitti: in alcuni casi il reato in sé non riesce a determinare alcun arricchimento in denaro, beni o altre utilità; in altri, il profitto, anche se consegue in astratto alla perpetrazione del reato, non risulta "individuabile" all'interno della sfera patrimoniale del soggetto.

## *La fattispecie*

La scelta del legislatore è stata quella di identificare condotte che, a suo giudizio, sono espressive di un disvalore aggiuntivo rispetto al delitto presupposto: non si è così proceduto nella direzione di una “grezza” eliminazione della clausola di riserva di cui all’art. 648-bis c.p., ma si è deciso di lavorare sulla condotta di reimpiego, ritenendo però di dover apportare dei correttivi una volta riferita all’autore o concorrente nel delitto presupposto. L’altra opzione tecnica di fondo è stata quella di non intervenire, come invece suggerito dai lavori e dalle soluzioni elaborate dalle più recenti commissioni di studio (Su questa soluzione convergevano il Gruppo di lavoro Greco, nonché le Commissioni Fiandaca e Garofoli), sul corpo dell’art. 648-bis ma di prevedere una nuova ipotesi delittuosa.

A chiarire il precetto concorre la causa di non punibilità di cui al quarto comma dell’art. 648-ter.1. che, in definitiva, assolve alla funzione di definire in negativo i contorni della fattispecie: da un lato, l’area della rilevanza penale segnata dall’impiego in attività economiche, finanziarie, imprenditoriale o speculative; dall’altro lato, quella della non punibilità nel caso di mero utilizzo o godimento personale. Si tratta, come è stato subito rilevato, di clausola elastica, la cui lettura ha già impegnato – e impegnerà – gli interpreti: cosa accadrà ad esempio nel caso di godimento non solo personale? O quando si potrà dire che l’utilizzo sia da ritenersi “mero”?

Un filtro selettivo all’operatività dell’autoriciclaggio è stato individuato nell’idoneità della condotta a frapporre un ostacolo concreto all’identificazione della provenienza delittuosa: l’aggettivo “concreto” è stato probabilmente inserito per contrastare la lettura “riduttiva” della corrispondente clausola del delitto di riciclaggio – che adesso rischierà di uscirne rafforzata: la sua logica dovrebbe essere quella di ricomprendere nel tipo le sole condotte dotate di una particolare capacità decettiva, tale per cui gli operatori del settore, pur compiendo con la dovuta diligenza le verifiche del caso, non siano in grado di ricostruire il percorso dei proventi delittuosi.

Una funzione di restrizione del tipo criminoso dovrebbe essere assolta anche qui dall’estremo della provenienza delittuosa dei beni, del denaro o dell’altra utilità. È questo l’elemento che nella sua primigenia formulazione ha di fatto paralizzato l’applicazione dell’art. 648-bis, attesa la difficoltà di provare l’origine dei proventi da uno dei delitti nominati, e che anche nella successiva formulazione ha rappresentato probabilmente il tallone d’Achille della disposizione, dovendosi comunque provare la provenienza da un delitto non colposo, e non la semplice, generica matrice illecita dei beni. Senonché, nel caso dell’autoriciclaggio, questa capacità selettiva viene meno: è presumibile infatti ritenere che, una volta provata la commissione di un delitto da parte del soggetto attivo del reato e accertato il fatto dell’impiego in attività economiche etc., si ribalti in capo all’agente l’onere di provare che invece l’investimento è stato realizzato con denaro “pulito” e che non provenga dal delitto presupposto. Un alleggerimento proba-

torio non da poco in capo all'accusa che potrebbe, nella prassi, condurre a forme di presunzione in grado di riecheggiare modalità di inversione dell'onere della prova già censurate dalla nostra Consulta<sup>25</sup> o comunque favorire presunzioni di provenienza illecita secondo cadenze non dissimili da quelle che sono state paventate rispetto al delitto di associazione di stampo mafioso.

Il legislatore ha altresì previsto nell'art. 648-ter.1. c.p. un articolato sistema di circostanze aggravanti e attenuanti.

Sul primo versante si è al quinto comma stabilito un aumento di pena quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o altra attività professionale. Una circostanza ad effetto comune di tal fatta non è certo una novità, essendo prevista altresì in relazione ai delitti di riciclaggio o reimpiego ex artt. 648-bis e ter c.p. Anzi, in quella sede è sicuramente più felice la formulazione adoperata, facendosi riferimento alla sola attività professionale, espressione in grado di dare copertura anche alle altre due, come del resto testimoniato dalla stessa dicitura adoperata dal legislatore nell'art. 648-ter.1. c.p. – che evidenzia come le prime due attività, quella bancaria o finanziaria, siano *species* del *genus* «attività professionale». Ciò dunque rivela la funzione più che altro simbolica della previsione normativa.

Sul secondo versante si è anzitutto prevista al secondo comma una sostanziale diminuzione di pena – come si è già ricordato, reclusione da uno a quattro anni e multa da 2.500 a 12.500 – avuto riguardo alla gravità astratta del delitto presupposto – deve trattarsi di delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Pare infatti preferibile ravvisare nel caso di specie una circostanza attenuante c.d. indipendente e non una figura autonoma di reato. In questa direzione depone del resto la perfetta sovrapponibilità – salvo che per il quantum di diminuzione previsto – con l'omologa previsione di cui all'art. 648-bis c.p., pacificamente ritenuta una circostanza. Né ci pare che in tal caso debba escludersi la natura circostanziale della figura, in quanto mancherebbe un rapporto di genere a specie rispetto alla ipotesi base, atteso che essa presenta tutti gli elementi della fattispecie base con in più il requisito attinente alla cornice di pena prevista per il delitto non colposo presupposto. Tale circostanza attenuante è peraltro sterilizzata allorché ricorra l'aggravante del c.d. fine e metodo dell'agevolazione mafiosa: anche qui l'intendimento è soprattutto di tipo espressivo- simbolico – si vuol lanciare il messaggio che la diminuzione di pena non riguarderà mai reati attinenti all'agire della criminalità mafiosa –, tenuto conto che difficilmente sarà in presenza, in tali casi, di delitti rientranti nello spettro di applicazione dell'attenuante di cui al secondo comma.

Infine, si prevede una consistente diminuzione di pena – sino alla metà – come premio per la collaborazione processuale, sulla falsariga di quanto da tempo previsto in relazione al sequestro di persona a scopo di estorsione e di recente contemplato avuto riguardo ai delitti di corruzione.

***Questioni interpretative problematiche (già una può essere la natura di figura autonoma del reato nella forma attenuata o circostanza attenuante ad effetto speciale)***

***1) concorso nell'autoriciclaggio (problematica che investe, in ultima istanza, i rapporti tra riciclaggio e autoriciclaggio)***

Consideriamo una prima ipotesi: il terzo estraneo istiga l'autore o concorrente nel delitto presupposto a porre in essere la condotta di impiego. Qui la soluzione pare obbligata: concorso del terzo in autoriciclaggio. La condotta del terzo non è tipica ai sensi dell'art. 648-bis o -ter c.p., mentre risulta tale in base all'art. 648-ter.1. c.p. quella dell'autore del predicate crime: essa sola potrà fungere da polo di attrazione di condotte atipiche. L'esito è pertanto che oggi il terzo risponderà di una pena ben più mite che in passato, essendo punito prima, almeno per coloro che qualificavano la clausola di riserva di cui all'art. 648-bis c.p. come causa personale di esclusione della pena, a titolo di riciclaggio: approdo sinceramente irragionevole.

Prendiamo adesso in esame una seconda ipotesi: la condotta di impiego è realizzata dal terzo su incarico dell'autore del delitto presupposto.

In questo caso, se riteniamo il reato di cui all'art. 648-ter.1. c.p. come proprio e reputiamo altresì necessaria la realizzazione nelle fattispecie proprie della condotta principale da parte dell'intraneo, abbiamo un concorso in riciclaggio: il terzo sarà punibile ex art. 648-bis c.p., ma la punibilità non potrà estendersi all'autore del delitto presupposto attesa la clausola di riserva ivi prevista, frustrandosi però così quello che era l'intendimento del legislatore.

Se invece si aderisce all'impostazione secondo cui, in caso di realizzazione plurisoggettiva, è, salvo i reati c.d. di mano propria, indifferente la ripartizione dei ruoli tra intraneo ed estraneo, dovremmo per contro affermare il concorso nell'autoriciclaggio del terzo che, anche qui in modo del tutto irragionevole, lucrerebbe una punizione più blanda.

L'alternativa è – limitatamente peraltro alla seconda ipotesi formulata – di ritenere che l'autore del delitto presupposto che affidi i proventi delittuosi a un terzo per l'ulteriore attività di impiego, realizzi a sua volta la condotta tipica ex art. 648-ter.1. c.p. La disposizione sul concorso di persone nel reato non assolverebbe in siffatta evenienza ad alcuna funzione di estensione dell'area di incriminazione, ponendo in essere i due soggetti – l'autore del delitto presupposto e il terzo estraneo – condotte entrambe tipiche ai sensi delle rispettive fattispecie mono-soggettive di parte speciale: il terzo risponderebbe di riciclaggio ai sensi dell'art. 648-bis, l'autore del delitto presupposto di autoriciclaggio ex art. 648-ter.1. c.p. Tutto ciò però a costo di una dilatazione della condotta tipica e, in definitiva, di una forzatura del dato normativo: l'autore o concorrente nel delitto presupposto che affida al terzo i beni o il denaro derivanti da delitto perché siano investiti, non impiega lui stesso i proventi ma pone in essere una condotta prodromica all'impiego da parte del terzo – condotta, questa, che non può che risultare atipica rispetto all'art. 648-ter.1. c.p. Diversamente ragionando, sarebbe come dire che la madre che consegna il bambino appena nato a un parente affinché lo uccida, abbia in tal modo realizzato la condotta del cagionare la morte e non abbia invece semplicemente concorso a cagionare la morte. Tanto è vero, tornando all'autoriciclaggio, che se il terzo poi decide di non impiegare i proventi delittuosi, non si potrebbe certo affermare che l'autore del delitto presupposto che glieli abbia affidati debba rispondere a titolo di tentato autoriciclaggio.



Simili problemi sarebbero stati evitati se solo il legislatore avesse seguito le indicazioni provenienti dalle diverse Commissioni di studio e fosse intervenuto sul delitto di riciclaggio, eliminando la clausola di riserva e, una volta tipizzata la condotta di autoriciclaggio, si fosse al più limitato a differenziare la pena prevista nei confronti dell'autore o concorrente nel predicated crime. Lo schema da seguire, come suggerito dai lavori di riforma, e di recente ribadito in dottrina, avrebbe dovuto essere quello utilizzato dalla norma sull'infanticidio in condizioni di abbandono morale e materiale (art. 578 c.p.), in cui si diversifica, quanto a pena, la posizione della madre da quella dei terzi concorrenti nel delitto. In poche parole, non si sarebbe dovuta percorrere la strada della costruzione di una poco convincente figura di reato proprio, bensì quella della differenziazione del trattamento sanzionatorio.

### ***Si applica ai reati fiscali?***

### ***Si applica ai fatti delittuosi dai quali proviene il profitto commessi prima dell'entrata in vigore della norma sull'autoriciclaggio?***

I) IO e Antonio Gullo autore di 'AUTORICICLAGGIO' Voce per "Il libro dell'anno del diritto Treccani 2016" di Antonio Gullo

II) NO > Invero, difficile non notare la singolare circostanza per cui l'autoriciclaggio è entrato in vigore contestualmente alla "voluntary disclosure": e molti sono giunti alla conclusione che tale provvedimento rappresentasse il partner ideale dell'autoriciclaggio<sup>31</sup>, proprio perché il reato può interessare anche i profitti derivanti da infedeltà contributiva. Siffatte ricostruzioni non appaiono condivisibili. Merita ricordare che la "voluntary disclosure" – per ciò che concerne l'aspetto penale, quello che a noi interessa – è un provvedimento che agevola una sorta di "collaborazione volontaria" con lo Stato, e si sostanzia in una vera e propria "autodenuncia" di molte tipologie di reati tributari (i cui proventi siano poi stati dirottati all'estero, e dunque occultati)<sup>32</sup>, seguita dal pagamento di quanto evaso al Fisco. Non si terrebbe quindi in considerazione che i margini di operatività della "voluntary disclosure" e del delitto di autoriciclaggio si sfiorano, ma senza toccarsi.

Il primo testo di legge si riferisce a condotte precedenti la sua emanazione (integrate fino al 30 settembre 2014), il reato invece, sulla scorta del principio di irretroattività, replica i suoi effetti soltanto su condotte successive all'emanazione della legge. E, peraltro, questo assetto esegetico è rafforzato dalle riflessioni di chi (BRUNELLI), interrogandosi proprio sui profili di irretroattività dell'art. 648-ter.1, considera la nuova incriminazione inapplicabile se fondata su un'attività illecita antecedente all'emanazione della legge; nel senso che l'intero fatto – comprensivo del "delitto non colposo" – dipinto dall'art. 648-ter.1 deve essersi verificato interamente, in ciascun suo elemento, dopo l'entrata in vigore della norma.

### ***Le prime applicazioni pratiche***

Cass, n. 33074 del 14/07/2016 'Non integra il delitto di autoriciclaggio il versamento del profitto di furto su conto corrente o su carta di credito prepagata, intestati allo stesso autore del reato presupposto. (In motivazione, la Corte ha osservato che tale deposito non può considerarsi, secondo le indicazioni rispettivamente fornite dall'art. 2082 cod. civ. e dall'art. 106 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, come attività "economica" o "finanziaria", e

non costituisce comunque, a mente dell'art. 648-ter1 cod. pen., attività idonea ad occultare la provenienza delittuosa del denaro oggetto di profitto).<sup>9</sup>

Cass. n. 3935 del 12/01/2017 Ud. (dep. 27/01/2017) Il delitto di trasferimento fraudolento di valori, di cui all'art. 12-quinquies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306 (convertito, con modificazioni, in l. 7 agosto 1992, n. 356), concorre con il delitto previsto dall'art. 648-ter1 cod. pen., in quanto la condotta di autoriciclaggio non presuppone e non implica che l'autore di essa ponga in essere anche un trasferimento fittizio ad un terzo dei cespiti rivenienti dal reato presupposto. (In motivazione, la S.C. ha altresì osservato che il coinvolgimento necessario di un soggetto "prestanome" impedisce di ricomprendere tale ulteriore condotta in quelle operazioni idonee ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni, indicate nel predetto art. 648-ter1 e riferibili al solo soggetto agente del reato di autoriciclaggio o a chi si muova per lui senza aver ricevuto autonoma investitura formale).

### ***Aspetti di diritto comparato***

(USA)

1) La norma sanziona *l'imputato deve aver realizzato o tentato di realizzare una transazione finanziaria, sapendo che l'oggetto della transazione rappresenta il provento di una qualche forma di attività illecita*.

2) Delitto presupposto: Poi, la transazione, per essere considerata rilevante ai fini della norma, deve necessariamente coinvolgere proventi derivanti da *specified unlawful activities* elencate nel paragrafo 1956 (c) (7): non soltanto condotte tipiche della criminalità organizzata come il traffico di droga o delitti contro la sicurezza nazionale, ma anche corruzione, frode fiscale, contrabbando, delitti finanziari, violazione delle norme sul copyright, fino ad arrivare allo spionaggio e al commercio con il nemico. Dunque, non vi è una clausola di rinvio ad ogni tipologia di delitto (o di delitto non colposo), come avviene in altri ordinamenti, ma un catalogo di fattispecie delittuose tassativamente previste, seppur particolarmente esteso 45.

3) La giurisprudenza ha sempre ricompreso tra il soggetto attivo del riciclaggio il soggetto autore del reato presupposto: autoriciclaggio

(FRANCIA)

L'articolo 324-1, rubricato "*Du blanchiment*" e configurato come delitto, dispone al primo comma la reclusione fino a cinque anni per chiunque faciliti, in qualsiasi modo, l'occultamento dell'origine dei beni o dei redditi dell'autore di un crimine o di un delitto che abbia procurato a questi un profitto diretto o indiretto. Il "supporto al riciclaggio", come la dottrina ha ribattezzato tale condotta, altro non sarebbe che un «rendere il proprio servizio all'autore di un crimine o delitto avvenuto in precedenza, tanto da permettergli la giustificazione menzognera dei profitti». Il secondo comma punisce con la stessa pena il fatto di concorrere ad una operazione di collocamento, dissimulazione o conversione del profitto diretto o indiretto di un crimine o di un delitto. All'evidenza, si recepisce tout court la tradizionale suddivisione criminologica delle fasi del riciclaggio, punendo chi colloca nei circuiti dell'economia legale i capitali "sporchi", ovvero ne dissimula l'illecita origine o li converte in capitali apparentemente leciti: sicché, il capoverso abbraccia tutte le possibili operazioni di ingegneria finanziaria e giuridica volte a nascondere l'origine illecita di un crimine o di un delitto.

Occorre a questo punto considerare come il delitto francese di riciclaggio – che, si è visto, non dà specifiche indicazioni testuali circa la punibilità dell'autoriciclatore – si presenta molto più frequentemente mediante le condotte concorsuali tipizzate al secondo comma, mentre quanto descritto nell'incipit della norma risulta, almeno sotto il profilo criminologico, una sorta di "specificazione" dei fatti descritti appresso. È quanto ha spinto la dottrina nazionale, da diverse

angolature, a domandarsi quale natura assegnare a tale "concorso"; soprattutto, chi possa essere definito concorrente nel reato. In particolare, molti autori si sono domandati se, in mancanza di una precisa indicazione della giurisprudenza, il concorrente nel crimine o delitto presupposto possa essere chiamato a rispondere anche del delitto di riciclaggio, concedendo così spazi applicativi da destinare all'incriminazione per *autoblanchiment*.

ragioni portavano a ritenere implicitamente presente nel sistema il c.d. "privilegio" dell'autoriciclaggio, quale il saldo aggancio della sanzione prevista per il delitto di riciclaggio a quella del reato o dei reati presupposto (una caratteristica che ritroveremo anche appresso, nel sistema svizzero, e che indizia una inscindibile prosecuzione criminosa): difatti, la fattispecie in questione è punita con una reclusione che arriva fino a 5 anni e un'ammenda di notevole entità, ma l'una e l'altra possono essere ulteriormente elevate qualora il crimine o il delitto da cui provengono gli illeciti profitti da riciclare sia astrattamente punibile con una pena superiore a quella prevista per lo stesso delitto di riciclaggio.

Per tali ragioni, prima del 2004 la dottrina francese maggioritaria affermava che, «in virtù di una interpretazione stricto sensu della legge penale, l'autore dell'infrazione d'origine non può essere riciclatore di se stesso».

Un assunto però inizialmente smentito da una sentenza del 2004 della Suprema Corte francese riguardante un reinvestimento di profitti derivanti da frode fiscale (un contesto in cui, come si è detto, facilmente ci si rende partecipi o compartecipi sia del reato presupposto che del successivo riciclaggio), ove si afferma che «la legge è applicabile all'autore di riciclaggio di un profitto derivante da infrazione che lui stesso ha commesso». La stessa sentenza precisa che l'ancoraggio della pronuncia (recte: dell'autoriciclaggio) è da ricercarsi nel secondo comma dell'articolo 324 – 1, avallando le tesi di quegli autori che immaginavano – in mancanza di una specifica disposizione – non essere elemento ostativo all'autoriciclaggio il termine "concorso", presente appunto nel secondo comma. La sentenza stravolge così quell'identità di trattamento applicativo con la ricettazione, dato fino ad allora per certo.

Quattro anni più tardi, nel 2008, la Corte di Cassazione, chiamata ad esprimersi ancora su un riciclaggio di capitali originati da frode fiscale, ribadisce i principi precedentemente espressi. Ma non solo: la Corte volutamente omette di distinguere tra le due modalità di riciclaggio previste nel primo e secondo comma, apoditticamente, affermando che «l'articolo 324 – 1 del codice penale è applicabile all'autore di riciclaggio del prodotto di una infrazione che ha lui stesso compiuto». Si delinea così una posizione ancor più ambigua: la distinzione tra condotte che la norma fa al suo interno, anche sulla scorta di una possibile complementarità tra di esse, non è (più) dirimente ai fini della configurazione dell'autoriciclaggio, perchè possono agevolmente interscambiarsi e l'una comprendere l'altra. In definitiva, si dichiara applicabile (nel suo complesso) l'art. 324 – 1 del *code pénal* all'autore del reato d'origine, il quale sarà anche considerato *blanchisseur* nel momento in cui compie operazioni di riciclaggio sul prodotto del reato da lui stesso commesso.

Per completezza (ma anche perché la tematica è stata trattata, come pure sarà trattata in seguito), va sottolineato che la Cassazione – in particolare nella pronuncia del 2008 – ha voluto profilare una interpretazione particolarmente estensiva della norma. Secondo i giudici, l'art. 324 – 1 del codice penale non imporrebbe che il delitto presupposto sia accertato in sede giudiziale, essendo sufficiente che ne siano stabiliti gli elementi costitutivi: che sia cioè raggiunta, proprio come sancito dalla giurisprudenza italiana, una prova "logica" anzichè quella giuridica, ben più rigorosa.

Secondo alcuni autori, le tesi espresse dalla Cassazione altro non sarebbero che la presa di coscienza che in primis le Convenzioni più importanti in materia di riciclaggio (Convenzione delle Nazioni Unite di Vienna, 1988; Convenzione del Consiglio d'Europa di Strasburgo, 1990) per-

mettono – ma non obbligano – di rompere l'ortodossia del divieto di cumulo di infrazioni, quella "base" e quella "conseguente", a fini di un più efficace contrasto del fenomeno.

Nondimeno, al netto di qualche voce favorevole<sup>71</sup>, la dottrina maggioritaria ha rilevato le evidenti criticità sul piano delle garanzie. In particolare, si è ritenuto lesa il principio di legalità – espresso nell'art. 7 CEDU e all'art. 111-3 *code pénal*, ove si dispone che "nessuno può essere punito per un crimine o un delitto i cui elementi non sono definiti dalla legge" – nella sua declinazione di stretta interpretazione della legge penale.

Come si è detto, infatti, la soluzione adottata dalla Corte di Cassazione suggerisce che il secondo capoverso dell'art. 324 – 1 possa essere riferito anche al riciclatore di suoi stessi profitti. Eppure, ivi si sanziona "il fatto di apportare un concorso ad una operazione di collocazione, di dissimulazione o di conversione del profitto diretto o indiretto di un crimine o di un delitto"; ed apportare un concorso, com'è stato affermato, «significa che una terza persona aiuta un'altra».

Insomma, solo a un terzo può essere imputato il concorso ad una operazione di riciclaggio, ed una lettura più ancorata al dettato normativo avrebbe indotto a ritenere che dissimulare o convertire il profitto di un proprio misfatto non costituisce "un concorso ad una operazione di collocazione, di dissimulazione o di conversione". È dunque criticata la forzatura esegetica della norma, la quale delinea una interpretazione potenzialmente incompatibile con il principio di *ne bis in idem*.

‘Questa la norma di riferimento, inserita nel codice penale francese: art. 324 - 1. *Délit général de blanchiment*.

Il riciclaggio è il fatto di facilitare, con ogni mezzo, la giustificazione dell'origine dei beni o dei redditi dell'autore di un crimine o di un delitto che gli abbia procurato un profitto diretto o indiretto.

Costituisce ugualmente riciclaggio il fatto di concorrere ad una operazione di collocazione, di dissimulazione o di conversione del profitto diretto o indiretto di un crimine o di un delitto.

Il riciclaggio è punito con cinque anni di reclusione e 375.000 euro d'ammenda.’